

GREEN REMEDIES S.P.A.



**Modello di organizzazione, gestione e
controllo
ex. d.lgs. 231/2001**

Approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 23/01/23

PARTE SPECIALE

Storico delle modifiche

Revisione corrente:

1.0

Versione	Causale modifiche	Data
1.0	Approvazione del Consiglio di Amm.ne	23/01/23

INDICE

	<u>Pagina</u>
PREMESSA. REGOLE GENERALI	5
CAPITOLO 1 - REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E DI FRODE CONTRO IL PATRIMONIO	7
1.1 TIPOLOGIA DEI REATI	7
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	7
REATI DI FRODE CONTRO IL PATRIMONIO	18
1.2 DEFINIZIONE DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, PUBBLICI UFFICIALI E DI SOGGETTI INCARICATI DI UN PUBBLICO SERVIZIO	21
1.3 ATTIVITÀ SENSIBILI	22
1.4 PROCEDURE SPECIFICHE	24
1.5 ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	26
CAPITOLO 2 - REATI SOCIETARI	28
2.1 TIPOLOGIA DEI REATI	28
2.2 ATTIVITÀ SENSIBILI	35
2.3 PROCEDURE SPECIFICHE	35
2.4 COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	37
CAPITOLO 3 - DELITTI CONTRO LA FEDE PUBBLICA	38
3.1 TIPOLOGIA DEI REATI	38
3.2 ATTIVITÀ SENSIBILI	42
3.3 PROCEDURE SPECIFICHE	42
CAPITOLO 4 - REATI DI MARKET ABUSE	43
4.1 TIPOLOGIA DEI REATI	43
4.2 ATTIVITÀ SENSIBILI	44
4.3 PROCEDURE SPECIFICHE	45
CAPITOLO 5 - REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE	46
5.1 TIPOLOGIA DEI REATI	46
REATI CONTRO L'INCOLUMITÀ INDIVIDUALE	46
REATI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE	47
5.2 ATTIVITÀ SENSIBILI	53
5.3 PROCEDURE SPECIFICHE	54
CAPITOLO 6 - REATI CON FINALITÀ DI TERRORISMO	55
6.1 TIPOLOGIA DEI REATI CON FINALITÀ DI TERRORISMO	55
6.2 ATTIVITÀ SENSIBILI	62
6.3 PROCEDURE SPECIFICHE	62
CAPITOLO 7 - REATI INFORMATICI	64
7.1 TIPOLOGIA DEI REATI	64
7.2 PRINCIPI GENERALI	72
7.3 ABUSI E ATTIVITÀ VIETATE	73

7.4	ATTIVITÀ CONSENTITE	75
CAPITOLO 8 - REATI TRANSNAZIONALI		76
8.1	TIPOLOGIA DEI REATI	76
8.2	ATTIVITÀ SENSIBILI	80
8.3	PROCEDURE SPECIFICHE	81
CAPITOLO 9 - REATI DI RICICLAGGIO, AUTORICICLAGGIO E RICETTAZIONE E SUGLI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI		82
9.1	TIPOLOGIA DEI REATI	82
REATI DI RICICLAGGIO, AUTORICICLAGGIO E RICETTAZIONE		82
REATI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI		85
9.2	ATTIVITÀ SENSIBILI	88
9.3	PROCEDURE SPECIFICHE	88
CAPITOLO 10 - REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO		91
10.1	TIPOLOGIA DEI REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	91
10.2	CENNI AL DECRETO LEGISLATIVO N. 81/2008	93
10.3	PROCEDURE SPECIFICHE	94
CAPITOLO 11 - REATO DI OSTACOLO ALLA GIUSTIZIA		106
11.1	TIPOLOGIA DI REATO	106
11.2	ATTIVITÀ SENSIBILI	106
11.3	PROCEDURE SPECIFICHE	106
11.4	I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	108
CAPITOLO 12 - REATI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA		109
12.1	TIPOLOGIA DEI REATI	109
12.2	ATTIVITÀ SENSIBILI	113
12.3	PROCEDURE SPECIFICHE	113
CAPITOLO 13 - REATI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO		115
13.1	TIPOLOGIA DEI REATI	115
13.2	ATTIVITÀ SENSIBILI	117
13.3	PROCEDURE SPECIFICHE	118
CAPITOLO 14 - REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE		119
14.1	TIPOLOGIA DEI REATI	119
14.2	ATTIVITÀ SENSIBILI	122
14.3	PROCEDURE SPECIFICHE	123
CAPITOLO 15 - REATI AMBIENTALI		124
15.1	TIPOLOGIA DEI REATI	124
15.2	CENNI AL DECRETO LEGISLATIVO N. 121/2011 E ALLA LEGGE N. 68/2015	136
15.3	ATTIVITÀ SENSIBILI	140
15.4	PROCEDURE SPECIFICHE	142
CAPITOLO 16 - REATO DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE E RAZZISMO		144
16.1	TIPOLOGIA DI REATI	144
16.2	ATTIVITÀ SENSIBILI	147

GREEN REMEDIES S.P.A.



16.3	PROCEDURE SPECIFICHE	147
CAPITOLO 17 - REATO DI FRODE SPORTIVA E NEL GIOCO D'AZZARDO		149
17.1	TIPOLOGIA DI REATI	149
17.2	ATTIVITÀ SENSIBILI	151
17.3	PROCEDURE SPECIFICHE	151
CAPITOLO 18 - REATI TRIBUTARI		152
18.1	TIPOLOGIA DI REATI	152
18.2	ATTIVITÀ SENSIBILI	155
18.3	PROCEDURE SPECIFICHE	156
CAPITOLO 19 - REATI DI CONTRABBANDO		159
19.1	TIPOLOGIA DI REATI	159
19.2	ATTIVITÀ SENSIBILI	165
19.3	PROCEDURE SPECIFICHE	165
CAPITOLO 20 - DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE		167
CAPITOLO 21 - RICICLAGGIO DI BENI CULTURALI E DEVASTAZIONE E SACCHEGGIO DI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI		168

PREMESSA. REGOLE GENERALI

Per tutte le fattispecie di reato sotto descritte e nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione aziendale, gli Organi Sociali di GREEN REMEDIES S.p.A., i dipendenti, i consulenti, i partners e le società di service, nella misura necessaria alle funzioni da loro svolte, devono in generale conoscere e rispettare:

- la normativa italiana ed eventualmente straniera applicabile;
- il sistema di deleghe e procure esistente;
- i principi sanciti dal Codice Etico adottato da GREEN REMEDIES S.p.A.;
- i codici di comportamento adottati da GREEN REMEDIES S.p.A.;
- la documentazione e le disposizioni inerenti alla struttura gerarchico funzionale di GREEN REMEDIES S.p.A. e al sistema di controllo della gestione;
- le procedure aziendali;
- le comunicazioni organizzative.



Nella presente Sezione Speciale, in relazione a ciascuna tipologia di reato e alle possibili condotte criminose, vengono individuate le aree aziendali ritenute più specificatamente a rischio.

La “responsabilizzazione” dell’attività di impresa presuppone, infatti, l’identificazione delle specifiche aree di rischio a cui è esposta l’attività di impresa dell’Ente e richiede necessariamente l’attuazione di efficaci meccanismi di controllo per evitare la commissione dei reati-presupposto compiuti nell’interesse o vantaggio della società di appartenenza.

Eventuali integrazioni delle suddette aree a rischio potranno essere disposte dal Consiglio di Amministrazione e/o dall’Amministratore Delegato di GREEN REMEDIES S.p.A., al quale viene dato mandato di analizzare il vigente sistema di controllo e di definire gli opportuni provvedimenti operativi anche su proposta dall’OdV.

CAPITOLO 1 - REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E DI FRODE CONTRO IL PATRIMONIO

Trattasi di reati richiamati dagli artt. 24 e 25 del Decreto, che contemplano le fattispecie qui di seguito descritte.

1.1 *Tipologia dei reati*

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Art. 314 co. 1 c.p. - Peculato

“Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e sei mesi.”

Trattasi di un reato proprio non esclusivo, potendo essere concretamente commesso anche da un estraneo in accordo con i soggetti pubblici indicati.

Il presupposto della condotta è il possesso, quale potere di fatto sul bene, direttamente collegato ai poteri e ai doveri funzionali dell'incarico ricoperto, o la disponibilità della cosa, ovvero la possibilità di disporre la cosa a prescindere dalla materiale detenzione.

Entrambi i presupposti devono trovare la loro ragione nell'ufficio o il servizio svolto dai soggetti pubblici, distinguendosi così dall'appropriazione indebita, che non richiede tale requisito.

Nel Decreto tale delitto è contemplato, tuttavia, solamente ove offenda gli interessi finanziari dell'Unione Europea.

*Tale ipotesi di reato è **potenzialmente configurabile** in GREEN REMEDIES S.p.A.*

Art. 316 c.p. - Peculato mediante profitto dell'errore altrui

“Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.”

La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000."

Trattasi di un reato proprio non esclusivo, potendo essere concretamente commesso anche da un estraneo in accordo con i soggetti pubblici indicati.

A differenza della fattispecie carattere generale del peculato, qui l'esercizio delle funzioni o del servizio non costituisce la ragione del possesso, ma solo un momento cronologico all'interno del quale deve concretizzarsi la condotta tipica.

Non è richiesto il requisito del preesistente possesso e la condotta consiste nel ricevere, ovvero accettare quanto viene per errore dato o reso disponibile, oppure nel ritenere, cioè non restituire. Specularmente, si è altresì escluso che trattasi di una forma particolare di concussione, difettando qui il requisito dell'induzione in errore nei confronti del soggetto passivo del reato.

Fatto tipico previsto dalla norma è la ricezione (accettazione non dovuta) e la ritenzione (trattenimento di ciò che è stato per errore consegnato). Il denaro o altre utilità devono essere ritenuti per sé o per terzi (non rientrando comunque la P.A. nella nozione di terzo).

Presupposto ulteriore ed essenziale del delitto è che il terzo sia erroneamente convinto di dover consegnare denaro o altre utilità nelle mani del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, che la accetta o la ritiene sfruttando l'errore. L'errore del soggetto passivo deve quindi preesistere alla condotta del funzionario, essere spontaneo e quindi non determinato, ricadendosi altrimenti nella fattispecie di concussione.

Nel Decreto tale delitto è contemplato, tuttavia, solamente ove offenda gli interessi finanziari dell'Unione Europea.

*Tale ipotesi di reato è **potenzialmente configurabile** in GREEN REMEDIES S.p.A.*

Art. 316-bis c.p. - Malversazione a danno dello Stato

"Chiunque, estraneo alla Pubblica Amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni".

Questo reato presuppone che l'Ente abbia precedentemente conseguito, in modo regolare, dallo Stato, da altro Ente pubblico o dalle Comunità europee, contributi sovvenzioni o finanziamenti che abbiano una finalità pubblica definita (ed espressa nel provvedimento di concessione) e non li abbia utilizzati per le finalità per le quali sono stati erogati.

È un reato comune, in quanto non occorre rivestire una particolare qualifica per commetterlo. Soggetto attivo del reato è, pertanto, qualsiasi privato estraneo all'apparato organizzativo della P.A.

Dato che la condotta incriminata presuppone l'avvenuta concessione di sovvenzioni o finanziamenti ci troviamo in una fase temporale successiva rispetto al reato di truffa, in cui l'attenzione è posta sulla fase precedente dell'erogazione dei finanziamenti.

Per il compimento del reato rileva il modo di utilizzo delle somme destinate a pubblici scopi.

È integrata la condotta di malversazione sia in ipotesi in cui il beneficiario ometta del tutto di impiegare le somme ricevute, sia in ipotesi di destinazione ad uno scopo diverso da quello per il quale il finanziamento è stato concesso. La fattispecie è configurata anche alla presenza di una distrazione parziale della somma.

Il reato è consumato nel momento della distrazione materiale della somma, perciò vi è reato anche se si tratta di finanziamenti ottenuti in precedenza non devoluti per le finalità per le quali erano stati destinati.

Questa fattispecie delittuosa è finalizzata alla repressione del fenomeno delle frodi nei finanziamenti pubblici. L'interesse protetto dalla norma è la corretta gestione delle risorse pubbliche.

*Tale ipotesi di reato è **potenzialmente configurabile** in GREEN REMEDIES S.p.A.*

Art. 316-ter c.p. - Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato

“Salvo che il fatto non costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis chiunque, mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità Europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri.

La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a Euro 100.000.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a Euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di

denaro da Euro 5.164 a Euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito”.

È un’ipotesi di reato che prende in esame la condotta di coloro che, attraverso l’alterazione di dichiarazioni o documenti o l’omissione di informazioni dovute, riescano ad ottenere – senza averne, quindi, diritto – contributi, finanziamenti, mutui agevolati o erogazioni dello stesso tipo dallo Stato, da altri Enti pubblici o dalla CEE. Costituisce uno strumento per colpire le frodi commesse nella fase propedeutica alla concessione delle erogazioni pubbliche.

Lo schema di questo reato prevede che il contributo sia percepito a seguito dell’utilizzo oppure della presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o a causa dell’omissione di informazioni dovute.

In questa fattispecie il reato si realizza nel momento (antecedente all’utilizzazione) della concessione del finanziamento.

Costituisce un’ipotesi di reato residuale rispetto alla fattispecie della truffa aggravata ai danni dello Stato (“*Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall’art. 640bis...*”) perché si verifica soltanto nei casi in cui la condotta non integri gli estremi della truffa ai danni dello Stato (art. 640-bis c.p.).

Rispetto all’ipotesi prevista dall’art. 640-bis c.p. “*l’indebita percezione di erogazioni*” è svincolata, per la sua consumazione, sia dall’induzione in errore dell’Ente erogatore sia dalla causazione di un evento dannoso al medesimo.

Il legislatore ha inteso colpire con questo reato le semplici falsità o le omissioni informative che hanno consentito all’agente di ottenere il finanziamento.

Anche questo è un reato comune.

*Tale ipotesi di reato è **potenzialmente configurabile** in GREEN REMEDIES S.p.A*

Art. 317. c.p. - Concussione

“Il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni.”

La situazione in esame si concretizza quando un Pubblico Ufficiale, abusando della propria posizione, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità non dovutagli.

*Sulla base dell’analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata **NON applicabile** a GREEN REMEDIES S.p.A.*

Art. 318 c.p. - Corruzione per l'esercizio della funzione

“Il pubblico ufficiale, che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da tre a otto anni.”

Il caso riguarda l'ipotesi in cui il Pubblico Ufficiale riceve, per sé o altri, denaro o altri vantaggi per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

Il reato in esame può essere commesso, oltre che dal pubblico ufficiale, anche dall'incaricato di un pubblico servizio “qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato” (art. 320 c.p.).

Questo reato richiede la contemporanea presenza di due o più soggetti, pubblico e privato, e consiste in un accordo criminoso avente a oggetto l'attività funzionale della P.A.

La condotta incriminata consiste:

- da parte del soggetto pubblico, nel ricevere una retribuzione non dovuta o accettarne la promessa
- da parte del privato nel dare o promettere la retribuzione medesima.

*Tale ipotesi di reato è **potenzialmente configurabile** in GREEN REMEDIES S.p.A.*

319 c.p. - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio

“Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.”

Il caso riguarda l'ipotesi in cui il Pubblico Ufficiale riceve per sé o altri, denaro o altri vantaggi per compiere, omettere o ritardare atti del proprio ufficio.

La differenza tra l'ipotesi di corruzione precedente (impropria) e quella “per atto contrario ai doveri d'ufficio” di cui all'art. 319 c.p. (propria) si ravvisa nel fatto che, nel primo caso, si realizza (a seguito dell'accordo con il privato) da parte del pubblico ufficiale una violazione del principio di correttezza e, in qualche modo, del dovere di imparzialità, senza, tuttavia, che la parzialità si trasferisca nell'atto. Nel secondo caso, la parzialità colpisce l'atto che non realizza la finalità pubblica ad esso sottesa e viene compiuto ad uso privato.

È opportuno ricordare che nel caso in cui la corruzione sia realizzata nei confronti di soggetti stranieri è la legge italiana che fa fede, vale a dire che, nel momento in cui essa stabilisce che si tratta di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, si configura ugualmente il reato di corruzione.

*Tale ipotesi di reato è **potenzialmente configurabile** in GREEN REMEDIES S.p.A.*

Art. 319-bis. - Circostanze aggravanti

“La pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi.”

Nel Decreto tale delitto è contemplato, tuttavia, solamente ove dal fatto l'ente abbia conseguito un profitto di rilevante entità.

*Tale ipotesi di reato è **potenzialmente configurabile** in GREEN REMEDIES S.p.A.*

Art. 319-ter c.p. - Corruzione in atti giudiziari

“Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni.”

La fattispecie di corruzione in esame sussiste nel caso in cui la condotta abbia il fine di favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

L'art. 319-ter configura un reato autonomo rispetto alle ipotesi di corruzione previste dagli artt. 318 e 319 c.p. Lo scopo della norma è quello di garantire che l'attività giudiziale sia svolta imparzialmente.

Sebbene la rubrica della norma indichi espressamente il riferimento ad atti giudiziari, quest'ultimo non è stato ritenuto elemento qualificante della fattispecie. Secondo l'orientamento della Suprema Corte, infatti, persino il corrispettivo versato dal privato ad appartenente alla polizia giudiziaria per agevolare l'accoglimento di un'istanza di dissequestro rientra “nella sfera di operatività” dell'incriminazione in oggetto.

Non è, pertanto, necessario, ai fini della configurazione del reato, che gli atti incriminati siano direttamente riconducibili all'esercizio di una funzione giudiziaria, rientrando nella sfera di operatività della norma incriminatrice non solo le attività propriamente giurisdizionali, ma anche quelle più latamente espressione dell'esercizio dell'attività giudiziaria e riconducibili anche a soggetti diversi dal giudice ovvero del pubblico ministero.

*Tale ipotesi di reato è **potenzialmente configurabile** in GREEN REMEDIES S.p.A.*

Art. 319-quater c.p. - Induzione indebita a dare o promettere utilità

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni ovvero con la reclusione fino a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.”

A differenza della concussione, viene punito anche il soggetto passivo indotto, sebbene con una pena più mite.

Anche grazie a tale elemento, si è sottolineato che la differenza fondamentale tra concussione e induzione indebita sta nel fatto che nella prima figura vi è un abuso costringitivo del pubblico ufficiale, attuato mediante violenza o minaccia di un amale ingiusto e notevole, da cui deriva una grave limitazione, seppur senza un totale annullamento, della libertà di autodeterminazione del destinatario.

*Tale ipotesi di reato è **potenzialmente configurabile** in GREEN REMEDIES S.p.A.*

Art. 320 c.p. - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio

“Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.

In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo.”

*Tale ipotesi di reato è **potenzialmente configurabile** in GREEN REMEDIES S.p.A.*

Art. 321 c.p. - Pene per il corruttore

“Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'art. 319-ter, e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.”

*Tale ipotesi di reato è **potenzialmente configurabile** in GREEN REMEDIES S.p.A.*

Art. 322 c.p. - Istigazione alla corruzione

“Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel comma 1 dell'articolo 318, ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La pena di cui al comma secondo si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.”

Il caso concreto prevede la presenza di un comportamento finalizzato alla corruzione ma l'assenza di accettazione da parte del soggetto pubblico.

Tale ipotesi di reato è **potenzialmente configurabile** in GREEN REMEDIES S.p.A.

Art. 322-bis c.p. - Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri

“Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;

2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;

3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;

4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;

5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;

5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli

addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale;

5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;

5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali;

5-quinquies) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione;

Le disposizioni degli articoli 319 quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;

2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi."

*Tale ipotesi di reato è **potenzialmente configurabile** in GREEN REMEDIES S.p.A.*

Art. 323 c.p. – Abuso d'ufficio

"Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno carattere di rilevante gravità."

L'abuso d'ufficio rappresenta un'ipotesi di reato plurioffensivo, dato che il bene giuridico tutelato non è solamente il buon andamento della P.A., ma anche il patrimonio del terzo danneggiato dall'abuso del funzionario pubblico.

Trattasi di un reato proprio non esclusivo, potendo essere concretamente commesso anche da un estraneo in accordo con i soggetti pubblici indicati. L'ampia formula consente di ritenere oggetto del reato non solo i tipici provvedimenti amministrativi, bensì qualunque specie di atto o attività posta in essere dal funzionario.

L'abuso d'ufficio rappresenta un reato di evento, il cui disvalore penale si realizza al momento della effettiva produzione di un ingiusto vantaggio patrimoniale o di un danno ingiusto ad altri.

Per quanto riguarda l'ingiusto vantaggio, esso può essere soltanto patrimoniale (non quindi qualsiasi utilità, come previsto in mole norma di cui al presente capo) e configura una situazione favorevole per il complesso dei diritti soggettivi a contenuto patrimoniale del soggetto pubblico, indipendentemente da un effettivo incremento economico.

Il danno per il terzo non viene invece specificato e, pertanto, può consistere in qualsiasi aggressione ingiusta nei confronti della sfera personale o patrimoniale del soggetto passivo.

È richiesta la c.d. doppia ingiustizia del danno, nel senso che ingiusta deve essere sia la condotta (in quanto connotata da violazione di legge), sia il vantaggio patrimoniale conseguito.

Il legislatore, al fine di restringere il campo delle possibili violazioni, ma soprattutto al fine di non violare il principio di determinatezza, ha individuato in cosa debba consistere l'abusività della condotta, ovvero:

- violazione di norme di legge o di regolamento, in cui, si ritiene, vadano ricomprese anche le mere norme procedurali, qualora atte a procurare un ingiusto vantaggio patrimoniale o un danno ingiusto. L'eccesso di potere in provvedimenti discrezionali non rientra invece nella fattispecie;
- violazione dell'obbligo di astensione, qualora vi sia un obbligo giuridico di astensione in presenza di una situazione di conflitto di interessi.

Tramite la clausola di riserva "salvo che il fatto non costituisca più grave reato", il legislatore ha inteso dare alla figura in esame natura di clausola di consunzione.

Nel Decreto tale delitto è contemplato, tuttavia, solamente ove offenda gli interessi finanziari dell'Unione Europea.

*Tale ipotesi di reato è **potenzialmente configurabile** in GREEN REMEDIES S.p.A.*

Art. 346 bis c.p. – Traffico di influenze illecite

“Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319 ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322 bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322 bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322 bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie, o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322 bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.”

La norma è tesa a punire le condotte di intermediazione di soggetti terzi nell'opera di corruzione tra il corrotto ed il corruttore. Il bene giuridico tutelato è il prestigio della pubblica amministrazione.

Le due fattispecie disciplinate dal primo comma si differenziano in base al destinatario del denaro o del vantaggio patrimoniale, ovvero l'intermediario (come prezzo della propria mediazione) oppure il pubblico ufficiale stesso.

In entrambi i casi è necessario che l'intermediazione sia svolta in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto dell'ufficio., alludendo ad una attività già compiuta o da compiersi.

Presupposto della condotta è che l'intermediario voglia effettivamente utilizzare il denaro o il vantaggio patrimoniale per remunerare il pubblico ufficiale.

Data la forte anticipazione di tutela, la disposizione rappresenta un'ipotesi di reato di pericolo, visto che si consuma già nel momento della dazione o dell'accettazione della promessa della remunerazione per corrompere il pubblico funzionario.

*Tale ipotesi di reato è **potenzialmente configurabile** in GREEN REMEDIES S.p.A.*

REATI DI FRODE CONTRO IL PATRIMONIO

Art. 356 c.p. - Frode nelle pubbliche forniture

“Chiunque commette frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente (contratto di fornitura concluso con lo Stato, o con un altro ente pubblico, ovvero con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità), è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 1.032.

La pena è aumentata nei casi preveduti dal primo capoverso dell'articolo precedente (se la fornitura concerne:

- 1) sostanze alimentari o medicinali, ovvero cose od opere destinate alle comunicazioni per terra, per acqua o per aria, o alle comunicazioni telegrafiche o telefoniche;*
- 2) cose od opere destinate all'armamento o all'equipaggiamento delle forze armate dello Stato;*
- 3) cose od opere destinate ad ovviare a un comune pericolo o ad un pubblico infortunio.)”*

Il bene giuridico tutelato è il buon andamento della pubblica amministrazione e, più nello specifico, il regolare funzionamento dei servizi pubblici e dei pubblici stabilimenti.

Esso è un reato proprio, dato che può essere commesso solamente da chi sia vincolato contrattualmente con lo Stato, con un ente pubblico o con un'impresa esercente un servizio di pubblica necessità, e quindi dal fornitore, dal subfornitore, dal mediatore e dal rappresentante.

Il contratto di fornitura assurge a presupposto del reato, non intendendosi però uno specifico tipo di contratto, ma, più in generale, ogni strumento contrattuale destinato a fornire alla P.A. cose o servizi ritenute necessarie.

Elemento differenziale rispetto alla fattispecie di cui all'art. 355 del c.p. è ovviamente la frode che contraddistingue il successivo inadempimento, la quale può avere luogo, dato il tenore letterale della norma, solo nella fase esecutiva del contratto.

Per espresso richiamo, si applicano le circostanze aggravanti speciali di cui all'articolo 355 c.p. qualora la fornitura abbia ad oggetto sostanze alimentari o medicinali, cose od opere destinate alla comunicazione, all'equipaggiamento o all'armamento delle forze armate, o ad ovviare ad un comune pericolo o ad un pubblico infortunio.

*Tale ipotesi di reato è **potenzialmente configurabile** in GREEN REMEDIES S.p.A.*

Art. 640 c.p. - Truffa

“Chiunque, con artifizii o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549:

1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione europea o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;

2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità;

2-bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, numero 5.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o la circostanza aggravante prevista dall'articolo 61, primo comma, numero 7.”

Trattasi di reato comune.

La disposizione in esame è presa in considerazione, al fine di fondare una concorrente responsabilità amministrativa dell'ente, con esclusivo riferimento alle ipotesi aggravate di cui al comma 2, n. 1, e dunque nel caso in cui il reato sia commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione europea o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare.

La truffa si caratterizza per l'alterazione del vero in ordine a situazioni la cui esistenza, nei termini falsamente rappresentati, è essenziale per l'atto di disposizione patrimoniale della P.A. (es: nel caso in cui nella predisposizione di documenti per partecipare a gare si forniscano alla P.A. informazioni non rispondenti al vero allo scopo di ottenere l'aggiudicazione della gara).

Tale ipotesi di reato è **potenzialmente configurabile** in GREEN REMEDIES S.p.A.

Art. 640-bis c.p. - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche

“La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'art. 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità Europee”.

È un'ipotesi di truffa posta in essere per ottenere indebitamente erogazioni pubbliche (da parte dello Stato, di altri Enti pubblici o della CEE). Devono, quindi,

ricorrere gli elementi tipici della truffa con la particolarità dell'oggetto della frode costituito da finanziamenti, mutui agevolati, ecc.

La condotta contemplata nel reato di truffa è quella fraudolenta posta in essere dall'agente e deve sfociare in una serie di eventi: l'induzione di altri in errore, il compimento di un atto di disposizione patrimoniale da parte dell'ingannato, il conseguimento di un ingiusto profitto da parte dell'agente o di un terzo con altrui danno.

La condotta di cui all'art. 640-bis c.p. possiede un "quid pluris" rispetto alla tipicità descritta nell'art. 316 ter c.p. Il reato si realizza allorquando i comportamenti falsi o reticenti, per le concrete modalità realizzative, per il contesto in cui avvengono, e per le circostanze che li accompagnano, sono connotati da una particolare carica di artificiosità e di inganno nei confronti dell'Ente erogatore.

È determinante il fatto che il raggio sia posto in essere proprio allo scopo di ottenere l'erogazione pubblica. Interesse protetto dalla norma è il complesso delle risorse pubbliche. Si tratta di un reato comune.

*Tale ipotesi di reato è **potenzialmente configurabile** in GREEN REMEDIES S.p.A.*

Art. 2 L. n. 898/1986- Sanzioni penali in materia di aiuti comunitari al settore agricolo

"Ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640-bis del codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per se' o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni (La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.) Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a 5.000 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa di cui agli articoli seguenti.

Agli effetti della disposizione del precedente comma 1 e di quella del comma 1 dell'articolo 3, alle erogazioni a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale sono assimilate le quote nazionali previste dalla normativa comunitaria a complemento delle somme a carico di detti Fondi, nonché le erogazioni poste a totale carico della finanza nazionale sulla base della normativa comunitaria.

Con la sentenza il giudice determina altresì l'importo indebitamente percepito e condanna il colpevole alla restituzione di esso all'amministrazione che ha disposto la erogazione di cui al comma 1".

*Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata **NON applicabile** a GREEN REMEDIES S.p.A.*

Art. 640-ter c.p. - Frode informatica

“Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da trecentonove euro a millecinquecentoquarantanove euro se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o taluna delle circostanze previste dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età, e numero 7.”

Ha gli stessi elementi costitutivi del reato di truffa dal quale si differenzia solo perché l'attività fraudolenta dell'agente investe non la persona bensì il sistema informatico o telematico di pertinenza del soggetto medesimo attraverso la sua manipolazione.

Ai fini della consumazione del reato si deve verificare la percezione di un ingiusto profitto con altrui danno.

Anche questa è una fattispecie di reato che assume rilievo solo se realizzata in danno della Pubblica Amministrazione.

*Tale ipotesi di reato è **potenzialmente configurabile** in GREEN REMEDIES S.p.A.*

1.2 Definizione di pubblica amministrazione, pubblici ufficiali e di soggetti incaricati di un pubblico servizio

Nell'ordinamento italiano la Pubblica amministrazione (PA) è un insieme di enti e soggetti pubblici (comuni, provincia, regione, stato, ministeri, etc.) talora privati (organismi di diritto pubblico, concessionari, amministrazioni aggiudicatrici,

S.p.A. miste) e tutte le altre figure che svolgono in qualche modo la funzione amministrativa nell'interesse della collettività e quindi nell'interesse pubblico, alla luce del principio di sussidiarietà.

La nozione di pubblico ufficiale prende spunto dall'art. 357 c.p.: *“Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giurisdizionale o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi, e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione e dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi e certificativi”*.

Lo status di Pubblico Ufficiale è tradizionalmente legato al ruolo formale ricoperto da una persona all'interno dell'Amministrazione Pubblica. La legge 181/1992 ha ulteriormente ampliato il concetto di funzione pubblica viene detto che: *“è pubblico ufficiale chi concorre in modo sussidiario o accessorio all'attuazione dei fini della PA con azioni che non possono essere isolate dalla funzione pubblica”*.

Sono pubblici ufficiali coloro che:

- concorrono a formare la volontà di una pubblica amministrazione;
- sono muniti di poteri;
- decisionali:
 - di certificazione;
 - di attestazione;
 - di coazione;
 - di collaborazione, anche saltuaria.

Invece, per incaricato di pubblico servizio si intende chi, pur non essendo propriamente un pubblico ufficiale con le funzioni proprie di tale status, svolge comunque un servizio di pubblica utilità presso organismi pubblici in genere.

1.3 Attività sensibili

Con riferimento ai reati contro la Pubblica Amministrazione e di frode sopra evidenziati, le principali attività sensibili che GREEN REMEDIES S.p.A. ha rilevato al suo interno sono:

- Negoziazione/stipulazione e/o esecuzione di contratti (ivi inclusa la fase di fatturazione)/ convenzioni di concessioni con soggetti pubblici, ai quali si perviene mediante procedure negoziate (affidamento diretto o trattativa privata);

- Negoziazione/stipulazione e/o esecuzione di contratti/convenzioni di concessioni con Soggetti Pubblici ai quali si perviene mediante procedure ad evidenza pubblica (aperte o ristrette);
- Gestione dei rapporti con soggetti pubblici per l'ottenimento di autorizzazioni e licenze per l'esercizio delle attività aziendali;
- Contatto con gli Enti Pubblici per la gestione di adempimenti, verifiche, ispezioni, qualora lo svolgimento delle attività aziendali comporti la produzione di rifiuti solidi, liquidi o gassosi, ovvero l'emissione di fumi o la produzione di inquinamento acustico/elettromagnetico soggetti a controlli da parte di soggetti pubblici;
- Gestione dei rapporti con i soggetti pubblici per gli aspetti che riguardano la sicurezza e l'igiene sul lavoro (d.lgs. n. 81 del 2008), le norme a tutela dell'ambiente (d.lgs. n. 152 del 2006) e il rispetto delle cautele previste da leggi e regolamenti per l'impiego di dipendenti adibiti a particolari mansioni;
- Gestione dei rapporti con i soggetti pubblici relativi all'assunzione di personale anche con riferimento alle categorie protette o la cui assunzione è agevolata;
- Gestione di trattamenti previdenziali del personale e/o gestione dei relativi accertamenti/ispezioni;
- Gestione dei rapporti con organismi di vigilanza relativi allo svolgimento di attività regolate dalla legge;
- Gestione delle attività di richiesta/acquisizione e/o gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, assicurazioni o garanzie concesse da soggetti pubblici;
- Richiesta di provvedimenti amministrativi occasionali / ad hoc necessari allo svolgimento di attività strumentali a quelle tipiche aziendali;
- Gestione di beni mobili registrati legati all'attività aziendale;
- Predisposizione di dichiarazioni dei redditi o dei sostituti di imposta o di altre dichiarazioni funzionali alla liquidazione di tributi in genere;
- Adempimenti presso soggetti pubblici, quali comunicazioni, dichiarazioni, deposito atti e documenti, pratiche, etc., differenti da quelli descritti ai precedenti punti e nelle verifiche / accertamenti / procedimenti sanzionatori che ne derivano;
- Gestione di procedimenti giudiziari o arbitrali;
- Altre attività "sensibili";
- Gestione del processo di erogazione di beni o servizi alla PA (fattispecie successiva alla negoziazione);
- Rapporti informali con la PA;



- Richieste e affidamento incarico per consulenze;
- Assunzione di personale;
- Gestione delle sponsorizzazioni.

1.4 Procedure specifiche

È fatto espresso divieto a carico degli Organi Sociali di GREEN REMEDIES S.p.A., dei dipendenti, dei consulenti, dei partner e delle società di service di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che integrino le fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate dal D. Lgs. 231/2001; sono, altresì, proibite le violazioni dei principi e delle procedure aziendali.

È fatto espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

- tenere un comportamento corretto e trasparente, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività in cui è coinvolta la PA;
- osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge;
- assicurare il corretto svolgimento di tutti i processi in cui ci si interfaccia con la PA;
- predisporre l'apposita documentazione richiesta dalla procedura quadro per i rapporti con la PA.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto in particolare di:

- compiere azioni o tentare comportamenti che possano, anche solo, essere interpretati come pratiche di corruzione, favori illegittimi, o che possano portare privilegio per sé e/o altri;
- assicurare favori di qualsiasi genere a soggetti incaricati di svolgere un pubblico servizio anche per interposta persona, tali da influenzare il libero svolgimento della loro attività;
- effettuare spese di rappresentanza arbitrarie che prescindono dagli obiettivi della Società;
- esibire documenti, o divulgare informazioni riservate;
- ammettere, per collaboratori esterni, compensi che non siano correlati al tipo di incarico da loro svolto su base contrattuale;

- danneggiare il funzionamento di reti informatiche, o di dati contenuti all'interno al fine di ottenere un ingiusto vantaggio;
- offrire doni o gratuite prestazioni al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale. In particolare non devono essere offerti ai rappresentanti della PA, o a loro familiari, qualsivoglia regalo, dono o gratuita prestazione che possa apparire connessa con il rapporto con GREEN REMEDIES S.p.A. o mirata ad influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsivoglia vantaggio per GREEN REMEDIES S.p.A. Gli eventuali omaggi consentiti devono sempre essere riferiti a occasioni istituzionali (ad es. festività), di esiguo valore e devono essere gestiti secondo la procedura. In tutti i casi i regali offerti devono essere documentati in modo adeguato per consentire le verifiche da parte dell'OdV. Le liberalità di carattere benefico o culturale ovvero i contributi a fini politici, devono restare nei limiti permessi dalle disposizioni legali e il tutto deve essere documentato per permettere all'OdV di effettuare i relativi controlli;
- accordare vantaggi di qualsiasi natura, come promesse di assunzione, in favore di rappresentanti della PA o eventuali parenti che possano determinare le stesse conseguenze del punto precedente;
- eseguire prestazioni e riconoscere compensi in favore di soggetti che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;
- esibire documenti che contengano informazioni mendaci o false;
- tenere una condotta ingannevole che possa indurre la PA in errore;
- prescindere da informazioni dovute;
- promettere denaro, omaggi o offerte di altre utilità o vantaggi di qualsiasi natura, alla controparte coinvolta nel processo di acquisto di beni, servizi e lavori della Società per un vantaggio della Stessa e a nocumento alla controparte medesima;
- utilizzare le disponibilità finanziarie per commettere i reati di corruzione;
- riconoscere rimborsi spese in favore di dipendenti, collaboratori o terzi che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico svolto o in assenza di idonea documentazione giustificativa al fine di creare le disponibilità finanziarie con le quali commettere i reati di corruzione;
- attribuire utilità aziendali a soggetti terzi per ottenere in cambio comportamenti illeciti favorevoli per la Società a nocumento della società cui appartengono i soggetti terzi;
- erogare forme diverse di aiuti o contribuzioni che, sotto veste di sponsorizzazioni, abbiano invece la finalità di corrompere soggetti terzi;
- promettere o erogare omaggi o liberalità al di fuori dei limiti e delle modalità definiti nel Codice Etico e nel protocollo specifico di seguito riportato.

In caso di tentata concussione di un dipendente o collaboratore di GREEN REMEDIES S.p.A. da parte di un pubblico ufficiale o persona incaricata di pubblico servizio, si suggerisce di adeguarsi alle seguenti prescrizioni:

- la condotta non deve dare seguito alla richiesta;
- dare tempestiva notizia al proprio diretto superiore, Presidente ed Organismo di Vigilanza.

In caso di accesso di un pubblico ufficiale e/o di un incaricato di pubblico servizio presso la sede della società:

- l'addetto alla Portineria informa immediatamente il Presidente o l'Amministratore delegato dell'accesso di funzionari pubblici in azienda, che allerta il Responsabile della funzione interessata dalla visita;
- al ricevimento del/dei funzionari pubblici provvedono il Presidente o l'Amministratore delegato o suo delegato ed il Responsabile dell'area interessata alla verifica/controllo o suo delegato, in modo che siano sempre presenti almeno due persone, possibilmente appartenenti ad aree aziendali diverse. I responsabili aziendali verificano le credenziali dei funzionari pubblici e si informano dettagliatamente delle ragioni della loro presenza e della documentazione eventualmente richiesta;
- i responsabili aziendali presenti, provvedono, con l'assistenza delle funzioni aziendali interessate, a raccogliere ed esibire senza reticenze la documentazione richiesta; se viene richiesta una ispezione dei luoghi, accompagnano i funzionari pubblici fornendo le necessarie spiegazioni, ove sollecitate. La documentazione e le informazioni fornite devono essere veritiere e non fuorvianti. Di ogni documentazione o informazione fornita viene data evidenza scritta nel verbale predisposto dai funzionari pubblici;
- al termine della visita viene redatto apposito verbale/scheda, nel quale devono essere riportate tutte le informazioni rilevanti relative alla stessa; il verbale viene sottoscritto dai responsabili aziendali presenti che curano la conservazione del verbale.

1.5 Istruzioni e verifiche dell'organismo di vigilanza

I compiti di vigilanza dell'OdV in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i Reati nei rapporti con la P.A. sono i seguenti:

- a. verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti:



- l'osservanza da parte dei Destinatari delle disposizioni del Decreto;
- la possibilità di effettuare efficaci azioni di controllo nei confronti dei Destinatari del Modello al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni in esso contenute;
- b.** esaminare le eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

CAPITOLO 2 - REATI SOCIETARI

2.1 *Tipologia dei reati*

Si descrivono brevemente qui di seguito le singole fattispecie contemplate nel D. Lgs. 231/2001 all'art. 25-ter:

Art 2621 c.c. - False comunicazioni sociali.

“Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.”

Questo reato si realizza tramite: l'esposizione nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge e dirette ai soci, ai creditori o al pubblico, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni idonei a indurre in errore i destinatari sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, con l'intenzione di ingannare i soci, i creditori o il pubblico; ovvero l'omissione, con la stessa intenzione, di informazioni sulla situazione medesima la cui comunicazione è imposta dalla legge.

La condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, le informazioni false e/o omesse devono essere rilevanti e tali da alterare sensibilmente la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società.

*Tale ipotesi di reato è **potenzialmente configurabile** in GREEN REMEDIES S.p.A.*

Art. 2621 bis c.c. - Fatti di lieve entità

“Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.”

Il fatto è il medesimo di cui all'art. 2621 c.c., quando risulta di lieve entità.

Tale ipotesi di reato è **potenzialmente configurabile** in GREEN REMEDIES S.p.A.

Art 2622 c.c. - False comunicazioni sociali delle società quotate

“Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.

Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:

- 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;*
- 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;*
- 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;*
- 4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.*

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.”

La fattispecie si realizza per le società quotate.

*Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata **NON applicabile** a GREEN REMEDIES S.p.A., trattandosi di società non quotata.*

Art. 2625 co. 2 c.c. - Impedito controllo

“Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a € 10.329,00.

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino a un anno e si procede a querela della persona offesa”.

Il reato consiste nell'impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti o altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali ovvero alla società di revisione.

*Tale ipotesi di reato è **potenzialmente configurabile** in GREEN REMEDIES S.p.A.*

Art. 2626 c.c. - Indebita restituzione dei conferimenti

“Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simultaneamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino a un anno”.

Il caso concreto prevede fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, la restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o la liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli.

*Tale ipotesi di reato è **potenzialmente configurabile** in GREEN REMEDIES S.p.A.*

Art. 2627 c.c. - Illegale ripartizione degli utili e delle riserve

“Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato”.

Il reato è configurato in capo agli Amministratori che ripartiscono utili, o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o, per legge, destinati a riserva, che non possono essere distribuiti per legge.

*Tale ipotesi di reato è **potenzialmente configurabile** in GREEN REMEDIES S.p.A.*

Art. 2628 c.c. - Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante

“Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto”.

Tale reato consiste nell'acquisto o nella sottoscrizione da parte degli amministratori di azioni o quote sociali, anche della società controllante, che cagioni una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

*Tale ipotesi di reato è **potenzialmente configurabile** in GREEN REMEDIES S.p.A.*

Art 2629 c.c. - Operazioni in pregiudizio dei creditori

“Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzione del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato”.

La fattispecie si realizza con l'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, che cagionino danno ai creditori. Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

*Tale ipotesi di reato è **potenzialmente configurabile** in GREEN REMEDIES S.p.A.*

Art. 2629 bis c.c. - Omessa comunicazione del conflitto d'interesse

“L’amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell’Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell’articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, della legge 12 agosto 1982, n. 576, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall’articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi”.

Il reato si compie nel momento in cui l’amministratore o il componente del consiglio di gestione viola gli obblighi previsti di comunicazione della propria posizione che crea conflitto con le decisioni aziendali da prendere.

Tale ipotesi di reato è **potenzialmente configurabile** in GREEN REMEDIES S.p.A.

Art. 2632 c.c. - Formazione fittizia del capitale

“Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano o aumentano fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno”.

La fattispecie regolata mira a tutelare l’integrità del capitale sociale ed è rivolta agli Amministratori ed ai soci.

Tale ipotesi di reato è **potenzialmente configurabile** in GREEN REMEDIES S.p.A.

Art. 2633 c.c. - Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori

“I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell’accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato”.

Il caso concreto vuole che i liquidatori arrechino un danno ai creditori sociali a causa della ripartizione dei beni avvenuta tra i soci prima di aver soddisfatto i creditori sociali stessi o di aver accantonato le somme necessarie per soddisfarli.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

*Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata **NON applicabile** a GREEN REMEDIES S.p.A.*

Art. 2635, 3 comma, c.c. - Corruzione tra privati

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per se' o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte.”

*Tale ipotesi di reato è **potenzialmente configurabile** in GREEN REMEDIES S.p.A.*

Art. 2635 bis co. 1 c.c. - Istigazione alla corruzione tra privati

“Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.”

*Tale ipotesi di reato è **potenzialmente configurabile** in GREEN REMEDIES S.p.A.*

Art. 2636 c.c. - Illecita influenza sull'assemblea



“Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni”.

Tramite atti simulati e/o fraudolenti si determina la maggioranza assembleare per recare a se o ad altri un ingiusto profitto.

Tale ipotesi di reato è **potenzialmente configurabile** in GREEN REMEDIES S.p.A.

Art. 2637 c.c. - Aggiotaggio

“Chiunque diffonde notizie false ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, quotati o non quotati, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni”.

Il caso concreto prevede che venga alterato il prezzo di strumenti finanziari, quotati o meno, diffondendo notizie false, ovvero si pongano in essere operazioni simulate, incidendo in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone su banche o Gruppi bancari.

*Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata **NON applicabile** a GREEN REMEDIES S.p.A.*

Art. 2638 co. 1 e 2 c.c. - Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di vigilanza

“Gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte informazioni che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti a obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni”.

Tale reato condanna i casi in cui coloro che sono preposti alla compilazione dei documenti contabili societari, e che sono sottoposti all'autorità pubblica di vigilanza, in merito alla situazione economica e finanziaria della Società espongono fatti non veri o occultano, in tutto o in parte, fatti che al contrario avrebbero dovuto comunicare. Dette operazioni, per costituire reato, devono avere come scopo quello di ostacolare l'attività di vigilanza.

*Tale ipotesi di reato **non è configurabile** in GREEN REMEDIES S.p.A.*

2.2 *Attività sensibili*

Le principali attività sensibili, con riferimento ai reati societari, che GREEN REMEDIES S.p.A. ha rilevato al suo interno sono:

- Predisposizione dei bilanci, delle relazioni o delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, nonché nel caso di rilascio di attestazioni richieste dalla legge;
- Emissione di comunicati stampa e informativa al mercato;
- Gestione rapporti con soci, Società di revisione, Collegio Sindacale.
- Rapporti con Autorità di Vigilanza;
- Operazioni sul capitale e destinazione dell'utile;
- Comunicazione, svolgimento e verbalizzazione Assemblee;
- Esercizio delle cariche societarie in società controllate/partecipate;
- Controllo di gestione;
- Richieste e affidamento incarico per consulenze;
- Gestione delle informazioni riservate o considerate *price sensitive*;
- Omessa comunicazione del conflitto d'interesse;
- Creazione dei prospetti per l'Antitrust;
- Illecita influenza sull'assemblea.

2.3 *Procedure specifiche*

È fatto espresso divieto a carico degli Organi Sociali di GREEN REMEDIES S.p.A., dei dipendenti, dei consulenti, dei partner, delle società di service di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che

integrino fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate dal D. Lgs. 231/2001; sono altresì proibite le violazioni dei principi e delle procedure aziendali.

È fatto espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione dei bilanci e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi un'informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Organizzazione;
- osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- assicurare il regolare funzionamento dell'Organizzazione e degli Organi Sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare,
- formalizzare i flussi delle attività a rischio traducendo in un sistematico quadro di procedure e istruzioni le prassi e i documenti oggi esistenti,
- formalizzare ruoli e responsabilità dei soggetti coinvolti nelle attività considerate sensibili,
- formalizzare le regole che impongono l'obbligo alla massima trasparenza e collaborazione con la società di revisione.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto in particolare di:

- rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi e lacunosi o comunque non rispondenti alla realtà sulla situazione economica patrimoniale e finanziaria dell'Organizzazione;
- omettere dati ed informazioni imposte dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Organizzazione;
- effettuare operazioni sull'utile non previste dalle leggi in vigore;
- porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che, in altro modo, ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo e di revisione da parte del Collegio Sindacale o della società di revisione;
- determinare o influenzare l'assunzione delle deliberazioni dell'assemblea, ponendo in essere degli atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare;

- esporre nelle predette comunicazioni e trasmissioni fatti non rispondenti al vero, ovvero occultare fatti rilevanti relativi alle condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie della società; porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza anche in sede di ispezione da parte delle autorità pubbliche di vigilanza.

2.4 *Compiti dell'Organismo di Vigilanza*

I compiti di vigilanza dell'OdV concernenti l'osservanza e l'efficacia del Modello in materia di Reati societari sono i seguenti:

- con riferimento al bilancio e alle altre comunicazioni sociali i compiti dell'OdV sono limitati ai seguenti:
 1. monitoraggio sull'efficacia delle procedure interne e delle regole comportamentali ed i principi per la prevenzione dei reati di false comunicazioni sociali;
 2. esame di eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli Enti proposti o da qualsiasi dipendente e disposizione degli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute;
- con riferimento alle altre attività a rischio:
 1. verifiche periodiche sul rispetto delle procedure interne e delle regole sui principi comportamentali adottati;
 2. monitoraggio sull'efficacia delle stesse a prevenire la commissione dei reati;
 3. esame di eventuali segnalazioni specifiche provenienti da qualsiasi dipendente e disposizione degli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute.

Nel caso in cui dagli accertamenti svolti dall'OdV emergessero elementi che fanno risalire la violazione dei principi e protocolli contenuti nella presente Sezione, la commissione del reato, o il tentativo di commissione del reato, l'OdV dovrà riferire tempestivamente all'Amministratore Delegato o al Presidente del CdA, al quale compete la decisione sull'adozione dei provvedimenti necessari od opportuni.

Nel caso in cui dagli accertamenti svolti dal citato Organismo emergessero elementi che fanno risalire il reato (o il tentativo di commissione del reato) proprio al massimo vertice esecutivo, sarà inevitabile che l'OdV riferisca al CdA e, se del caso, all'Assemblea dei Soci.

CAPITOLO 3 - DELITTI CONTRO LA FEDE PUBBLICA

3.1 *Tipologia dei reati*

Si elencano brevemente qui di seguito le singole fattispecie contemplate nel D. Lgs. 231/2001 all'art. 25-bis:

Art. 453 c.p. - Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate

"È punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da € 516,00 a € 3.098,00:

- 1. chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;*
- 2. chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore;*
- 3. chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;*
- 4. chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.*

La stessa pena si applica a chi, legalmente autorizzato alla produzione, fabbrica indebitamente, abusando degli strumenti o dei materiali nella sua disponibilità, quantitativi di monete in eccesso rispetto alle prescrizioni.

La pena è ridotta di un terzo quando le condotte di cui al primo e secondo comma hanno ad oggetto monete non aventi ancora corso legale e il termine iniziale dello stesso è determinato."

Il reato si verifica quando chiunque contraffà, altera, introduce o mette in circolazione moneta nazionale falsa.

*Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata **NON applicabile** a GREEN REMEDIES S.p.A.*

Art. 454 c.p. - Alterazione di monete

“Chiunque altera monete della qualità indicata nell’articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei numeri 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 103,00 a € 516,00”.

Il reato si verifica quando chiunque altera moneta nazionale.

*Sulla base dell’analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata **NON applicabile** a GREEN REMEDIES S.p.A.*

Art. 455 c.p. - Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate

“Chiunque, fuori dei casi previsti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli, ridotte da un terzo alla metà”.

Il reato si verifica quando chiunque introduce o spende moneta nazionale contraffatta.

*Sulla base dell’analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata **NON applicabile** a GREEN REMEDIES S.p.A.*

Art. 457 c.p. - Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede

“Chiunque spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a 1.032,00.”

Il reato si verifica quando chiunque mette in circolazione o spende in buona fede moneta nazionale contraffatta.

*Sulla base dell’analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata **NON applicabile** a GREEN REMEDIES S.p.A.*

Art. 459 c.p. - Falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati

“Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o

all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo.

Agli effetti della legge penale, s'intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali".

Il reato si verifica con il compimento su "valori di bollo" e, quindi, rientrano in questa categoria: la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali, di operazioni di falsificazione.

*Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata **NON applicabile** a GREEN REMEDIES S.p.A.*

Art. 460 c.p. - Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo

"Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto, non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a € 309,00 a € 1.032,00".

Il reato si verifica compiendo operazioni di contraffazione su carta filigranata per poter produrre carte di credito e/o valori di bollo.

*Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata **NON applicabile** a GREEN REMEDIES S.p.A.*

Art. 461 c.p. - Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata

"Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane o strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 103,00 a € 516,00.

La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurarne la protezione contro la contraffazione o l'alterazione".

Il reato si verifica con il semplice possesso di filigrane o altri strumenti utili per le operazioni di falsificazione.

*Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata **NON applicabile** a GREEN REMEDIES S.p.A.*

Art. 464 c.p. - Uso di valori di bollo contraffatti o alterati

“Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell’alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatto alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a € 516,00.

Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell’articolo 457, ridotta di un terzo.”

Il reato si configura con l’utilizzo di valori di bollo contraffatti o alterati, anche in buona fede.

*Sulla base dell’analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata **NON applicabile** a GREEN REMEDIES S.p.A.*

Art. 473 c.p. - Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni

“Chiunque, potendo conoscere dell’esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.

Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale”.

*Tale ipotesi di reato è **potenzialmente configurabile** in GREEN REMEDIES S.p.A.*

Art. 474 c.p. - Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi

“Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall’articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.

Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette

altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale”.

*Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata **NON applicabile** a GREEN REMEDIES S.p.A.*

3.2 Attività sensibili

Le attività sensibili, svolte da GREEN REMEDIES S.p.A. in riferimento ai reati sopra menzionati, sono:

- Gestione di denaro contante;
- Uso e detenzione di carte di pubblico credito;
- Uso e detenzione di valori di bollo;
- Produzione o uso di prodotti dotati di marchi, segni distintivi, modelli, disegni e brevetti.

3.3 Procedure specifiche

È fatto espresso divieto a carico degli Organi Sociali di GREEN REMEDIES S.p.A., dei dipendenti, dei consulenti, dei partner, delle società di service e delle partecipate di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che integrino fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate dal D. Lgs. 231/2001.

È fatto espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

- rispettare i principi e le procedure previste da GREEN REMEDIES S.p.A.;
- impegnarsi a non diffondere informazioni acquisite durante l'attività lavorativa.

CAPITOLO 4 - REATI DI MARKET ABUSE

4.1 *Tipologia dei reati*

In base alla disciplina la Società potrà essere ritenuta responsabile, qualora siano commessi nel suo interesse anche non esclusivo, detti reati da:

1. coloro che esercitano funzioni di rappresentanza, amministrazione e direzione della Società;
2. coloro che esercitano la gestione e il controllo della Società.

L'art. 25-sexies del Decreto ha ampliato le categorie dei reati includendovi anche l'abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato.

Art. 184 Legge del 18 aprile 2005, n. 62 - Abuso di informazioni privilegiate

“È punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

1. *acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;*
2. *comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;*
3. *raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera.*

La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.

Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

Ai fini del presente articolo per strumenti finanziari si intendono anche gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, il cui valore dipende da uno strumento finanziario di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a)".

Il reato si riferisce a chiunque, essendo entrato direttamente o meno a conoscenza di informazioni in ragione della sua posizione all'interno dell'organizzazione societaria, compie per conto proprio o terzi qualsiasi operazione su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime; o comunica tali informazioni agli altri al di fuori del normale svolgimento del suo incarico; racconta o induce gli altri a tenere un determinato comportamento sulla base delle informazioni da lui conosciute.

*Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata **NON applicabile** a GREEN REMEDIES S.p.A.*

Art. 185 Legge del 18 aprile 2005, n. 62 - Manipolazione del mercato

"Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da € 20.000 a € 5.000.000.

Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo".

Tale fattispecie si riferisce a chiunque divulga informazioni false o pone in essere comportamenti simulati che possono alterare il valore di strumenti finanziari o far dubitare sulla solidità di gruppi bancari.

*Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata **NON applicabile** a GREEN REMEDIES S.p.A.*

4.2 Attività sensibili

Con riferimento a tali fattispecie di reato sono state riscontrate le seguenti attività sensibili:



- Gestione delle comunicazioni al mercato/comunità finanziaria e della riservatezza delle informazioni privilegiate;
- Operazioni su strumenti finanziari.

Non sono ravvisabili rischi diretti, in quanto GREEN REMEDIES S.p.A. non è una società quotata, né è controllata da società quotate, né a sua volta controlla società quotate. Controlla solamente una società non quotata.

4.3 Procedure specifiche

L'esame del complesso delle attività aziendali ha condotto a escludere la possibilità di commissione dei reati rientranti nella tipologia di cui sopra.

A tale riguardo, comunque, il Consiglio d'Amministrazione e/o l'Amministratore Delegato di GREEN REMEDIES S.p.A. provvederà a effettuare le opportune valutazioni circa l'eventuale estensione del sopra descritto *risk assessment* e il conseguente aggiornamento del Modello.

CAPITOLO 5 - REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE

5.1 *Tipologia dei reati*

REATI CONTRO L'INCOLUMITÀ INDIVIDUALE

Nell'elencazione dei suddetti reati si fa riferimento all'art. **25-quater 1** del Decreto.

Art. 583-bis c.p. - Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili

“Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo.

Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità.

La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro.

La condanna ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il reato di cui al presente articolo comporta, qualora il fatto sia commesso dal genitore o dal tutore, rispettivamente:

- 1) la decadenza dall'esercizio della responsabilità genitoriale;*
- 2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno.*

Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia”.

Il reato si configura in capo a chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente.

*Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata **NON applicabile** a GREEN REMEDIES S.p.A.*

REATI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE

Nell'elencazione dei suddetti reati si fa riferimento all'art. **25-quinquies** del Decreto.

Art. 600 c.p. - Riduzione o mantenimento in schiavitù

“Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che comportino lo sfruttamento, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità. O mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.”

Il reato si configura quando una persona esercita su un individuo un diritto di proprietà.

*Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata **NON applicabile** a GREEN REMEDIES S.p.A.*

Art. 600-bis c.p. - Prostituzione minorile

“È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque:

- 1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto;*
- 2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto.*

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.”

*Sulla base dell’analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata **NON applicabile** a GREEN REMEDIES S.p.A.*

Art. 600-ter c.p. - Pornografia minorile

“È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque:

- 1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico;*
- 2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto.*

Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all’adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164.

Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.

Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali.”

Il reato si verifica con lo sfruttamento di individui di età inferiore ad anni diciotto per produrre materiale pornografico.

*Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata **NON applicabile** a GREEN REMEDIES S.p.A.*

Art. 600-quater c.p. - Detenzione o accesso a materiale pornografico

“Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 600ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa non inferiore a euro 1.549.

La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.

Fuori dei casi di cui al primo comma, chiunque, mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione, accede intenzionalmente e senza giustificato motivo a materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa non inferiore a euro 1.000.”

Il reato si configura con il possesso di materiale pornografico su minorenni.

*Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata **NON applicabile** a GREEN REMEDIES S.p.A.*

Art. 600-quater 1 c.p. - Pornografia virtuale

“Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.

Per immagini virtuali s'intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.”

*Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata **NON applicabile** a GREEN REMEDIES S.p.A.*

Art. 600-quinquies c.p. - Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile

“Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla funzione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da € 15.493 a 154.937.”

Il reato si verifica quando scopo dell'organizzazione del viaggio è svolgere attività di prostituzione minorile.

*Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata **NON applicabile** a GREEN REMEDIES S.p.A.*

Art. 600-octies - Impiego di minori nell'accattonaggio. Organizzazione dell'accattonaggio

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque si avvale per mendicare di una persona minore degli anni quattordici, comunque, non imputabile, ovvero permette che tale persona, ove sottoposta alla sua autorità o affidata alla sua custodia o vigilanza, mendichi, o che altri se ne avvalga per mendicare, è punito con la reclusione fino a tre anni.

Chiunque organizzi l'altrui accattonaggio, se ne avvalga o comunque lo favorisca a fini di profitto è punito con la reclusione da uno a tre anni.”

*Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata **NON applicabile** a GREEN REMEDIES S.p.A.*

Art. 601 c.p. - Tratta di persone

“È punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi.

Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età.

La pena per il comandante o l'ufficiale della nave nazionale o straniera, che commette alcuno dei fatti previsti dal primo o dal secondo comma o vi concorre, è aumentata fino a un terzo.

Il componente dell'equipaggio di nave nazionale o straniera destinata, prima della partenza o in corso di navigazione, alla tratta è punito, ancorché non sia stato compiuto alcun fatto previsto dal primo o dal secondo comma o di commercio di schiavi, con la reclusione da tre a dieci anni”.

Il reato si configura con il reclutamento, il trasporto, il trasferimento, l'alloggio o l'accoglienza, attraverso la minaccia o il ricorso alla forza o ad altre forme di coercizione, attraverso il rapimento, la frode, l'inganno, l'abuso di autorità o di una situazione di vulnerabilità, o attraverso l'offerta o l'accettazione di pagamenti o di vantaggi per ottenere il consenso di una persona che esercita un'autorità su di un'altra ai fini di sfruttamento.

*Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata **NON applicabile** a GREEN REMEDIES S.p.A.*

Art. 601-bis - Traffico di organi prelevati da persona vivente

“Chiunque, illecitamente, commercia, vende, acquista ovvero, in qualsiasi modo e a qualsiasi titolo, procura o tratta organi o parti di organi prelevati da persona vivente è punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 50.000 ad euro 300.000.

Chiunque svolge opera di mediazione nella donazione di organi da vivente al fine di trarne un vantaggio economico è punito con la reclusione da tre a otto anni e con la multa da euro 50.000 a euro 300.000.

Se i fatti previsti dai precedenti commi sono commessi da persona che esercita una professione sanitaria, alla condanna consegue l'interdizione perpetua dall'esercizio della professione.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da euro 50.000 ad euro 300.000 chiunque organizza o propaganda viaggi ovvero pubblicizza o diffonde, con qualsiasi mezzo, anche per via informatica o telematica, annunci finalizzati al traffico di organi o parti di organi di cui al primo comma.”

*Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata **NON applicabile** a GREEN REMEDIES S.p.A.*

Art. 602 c.p. - Acquisto e alienazione di schiavi

“Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni.”

Il reato si verifica quando si fa oggetto di commercio del soggetto di cui si abusa.

*Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata **NON applicabile** a GREEN REMEDIES S.p.A.*

Art. 603-bis - Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:

1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;

2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;

2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;

3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;

4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;

2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;

3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro."

Il delitto in esame punisce tutte quelle condotte distorsive del mercato del lavoro che, in quanto caratterizzate dallo sfruttamento mediante violenza, minaccia o intimidazione, approfittando dello stato di bisogno e di necessità dei lavoratori, non si risolvono in mere violazioni delle regole relative all'avviamento nel mercato del lavoro, ma realizzano un vero e proprio sfruttamento, unitamente (anche se in secondo piano) a violazioni sulle leggi fiscali e tributarie.

La norma fornisce inoltre degli indici presuntivi di colpevolezza e di sussistenza del fatto, cui ovviamente il giudice può discostarsi, onde valutarne la perseguibilità.

*Tale ipotesi di reato è **potenzialmente configurabile** in GREEN REMEDIES S.p.A.*

Art. 609-undecies - Adescamento di minorenni

“Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600 bis, 600 ter e 600 quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600 quater 1, 600 quinquies, 609 bis, 609 quater, 609 quinquies e 609 octies, adesci un minore di anni sedici(2), è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.

La pena è aumentata:

- 1) se il reato è commesso da più persone riunite;*
- 2) se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolare l'attività;*
- 3) se dal fatto, a causa della reiterazione delle condotte, deriva al minore un pregiudizio grave;*
- 4) se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore.”*

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata **NON applicabile** a GREEN REMEDIES S.p.A.

5.2 Attività sensibili

Con riferimento a tali fattispecie di reato sono state riscontrate le seguenti attività sensibili:

- Assunzione di personale, in relazione anche alle condizioni/stato in cui si trova;
- Retribuzione adeguata del personale in rapporto ai CCN e trattamento consono rispetto ai diritti fondamentali del lavoratore e alle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
- Gestione e/o inserimento di informazioni all'interno di siti internet;
- Gestione di attività che prevedono il ricorso diretto/indiretto a manodopera;
- Attività che coinvolgono direttamente minorenni, soprattutto per finalità didattiche, sportive e ricreative;
- Verifica, produzione e gestione del materiale audiovisivo/editoriale/fotografico acquistato/noleggiato/prodotto;
- Organizzazione/promozione di viaggi per dipendenti o partner commerciali (anche tramite tour operator).

5.3 Procedure specifiche

È fatto espresso divieto a carico degli Organi Sociali di GREEN REMEDIES S.p.A., dei dipendenti, dei consulenti, dei partner e delle società di service di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che integrino fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate dal d.lgs. n. 231/2001; sono altresì proibite le violazioni dei principi e delle procedure aziendali.

È fatto espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di: tenere una qualsivoglia condotta che possa ledere anche potenzialmente l'integrità personale di qualunque individuo che svolge la propria attività in nome o per conto della società.

L'esame del complesso delle attività aziendali ha condotto a escludere la possibilità di commissione dei reati rientranti nella tipologia di cui sopra.

A tale riguardo, comunque, il Consiglio d'Amministrazione e/o l'Amministratore Delegato di GREEN REMEDIES S.p.A. provvederà a effettuare le opportune valutazioni circa l'eventuale estensione del sopra descritto *risk assessment* e il conseguente aggiornamento del Modello.

CAPITOLO 6 - REATI CON FINALITÀ DI TERRORISMO

6.1 *Tipologia dei reati con finalità di terrorismo*

Nell'elencazione dei suddetti reati si fa riferimento all'art. 25-quater del Decreto.

Art. 270-bis c.p. - Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico

“Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni.

Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione e un organismo internazionale.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego”.

Il reato si verifica, quando, chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.

*Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata **NON applicabile** a GREEN REMEDIES S.p.A.*

Art. 270-ter c.p. - Assistenza agli associati

“Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli articoli 270 e 270-bis è punito con la reclusione fino a quattro anni.

La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuativamente.

Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto”.

Il reato si configura punendo le ipotesi di assistenza ai membri del gruppo "eversivo/terroristico" fuori dei casi di favoreggiamento personale e reale e di concorso nel reato.

*Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata **NON applicabile** a GREEN REMEDIES S.p.A.*

Art. 270-quater c.p. - Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale

"Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, arruola una o più persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da sette a quindici anni.

Fuori dei casi di cui l'articolo 270 bis, e salvo il caso di addestramento, la persona arruolata è punita con la pena della reclusione da cinque a otto anni".

Il reato si configura con l'arruolamento finalizzato all'addestramento di individui il cui scopo è compiere attività terroristiche.

*Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata **NON applicabile** a GREEN REMEDIES S.p.A.*

Art. 270-quinquies c.p. - Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale

"Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270 bis, addestra o comunque fornisce istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. La stessa pena si applica nei confronti della persona addestrata, nonché della persona che avendo acquisito, anche autonomamente, le istruzioni per il compimento degli atti di cui al primo periodo, pone in essere comportamenti univocamente finalizzati alla commissione delle condotte di cui all'articolo 270 sexies.

Le pene previste dal presente articolo sono aumentate se il fatto di chi addestra o istruisce è commesso attraverso strumenti informatici o telematici."

Il reato si configura con l'addestramento di individui con lo scopo di compiere atti terroristici.

*Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata **NON applicabile** a GREEN REMEDIES S.p.A.*

Art. 270-quinquies 1 c.p. - Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo

"Chiunque, al di fuori dei casi di cui agli articoli 270 bis e 270 quater 1, raccoglie, eroga o mette a disposizione beni o denaro, in qualunque modo realizzati, destinati a essere in tutto o in parte utilizzati per il compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270 sexies è punito con la reclusione da sette a quindici anni, indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi per la commissione delle citate condotte.

Chiunque deposita o custodisce i beni o il denaro indicati al primo comma è punito con la reclusione da cinque a dieci anni."

*Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata **NON applicabile** a GREEN REMEDIES S.p.A.*

Art. 270-quinquies 2 c.p. — Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro

"Chiunque sottrae, distrugge, disperde, sopprime o deteriora beni o denaro, sottoposti a sequestro per prevenire il finanziamento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270 sexies, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 3.000 a euro 15.000."

*Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata **NON applicabile** a GREEN REMEDIES S.p.A.*

Art. 270 sexies c.p. - Condotte con finalità di terrorismo

"Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o

commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia”.

*Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata **NON applicabile** a GREEN REMEDIES S.p.A.*

Art. 280 c.p. - Attentato per finalità terroristiche o di eversione

“Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, attenta alla vita od alla incolumità di una persona, è punito, nel primo caso, con la reclusione non inferiore ad anni venti e, nel secondo caso, con la reclusione non inferiore ad anni sei.

Se dall'attentato alla incolumità di una persona deriva una lesione gravissima, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni diciotto; se ne deriva una lesione grave, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni dodici.

Se i fatti previsti nei commi precedenti sono rivolti contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o a causa delle loro funzioni, le pene sono aumentate di un terzo.

Se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva la morte della persona si applicano, nel caso di attentato alla vita, l'ergastolo e, nel caso di attentato alla incolumità, la reclusione di anni trenta.

Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al secondo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.”

Il reato si verifica, quando chiunque come singolo, o movimento terrorista cerca di intimidire, colpire, danneggiare la popolazione o un singolo o beni che considera nemici o ingiusti e lo fa con modalità proprie del terrorismo, non quindi con altre forme di violenza come la guerra aperta o guerreggiata.

*Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata **NON applicabile** a GREEN REMEDIES S.p.A.*

Art. 280 bis c.p. - Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque per finalità di terrorismo compie qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l'uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali, è punito con la reclusione da due a cinque anni.

Ai fini del presente articolo, per dispositivi esplosivi o comunque micidiali si intendono le armi e le materie ad esse assimilate indicate nell'articolo 585 e idonee a causare importanti danni materiali.

Se il fatto è diretto contro la sede della Presidenza della Repubblica, delle Assemblee legislative, della Corte costituzionale, di organi del Governo o comunque di organi previsti dalla Costituzione o da leggi costituzionali, la pena è aumentata fino alla metà.

Se dal fatto deriva pericolo per l'incolumità pubblica ovvero un grave danno per l'economia nazionale, si applica la reclusione da cinque a dieci anni.

Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti."

*Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata **NON applicabile** a GREEN REMEDIES S.p.A.*

Art. 280 ter c.p. - Atti di terrorismo nucleare

"È punito con la reclusione non inferiore ad anni quindici chiunque, con le finalità di terrorismo di cui all'articolo 270 sexies:

- 1) procura a sé o ad altri materia radioattiva;*
- 2) crea un ordigno nucleare o ne viene altrimenti in possesso.*

È punito con la reclusione non inferiore ad anni venti chiunque, con le finalità di terrorismo di cui all'articolo 270 sexies:

- 1) utilizza materia radioattiva o un ordigno nucleare;*
- 2) utilizza o danneggia un impianto nucleare in modo tale da rilasciare o con il concreto pericolo che rilasci materia radioattiva.*

Le pene di cui al primo e al secondo comma si applicano altresì quando la condotta ivi descritta abbia ad oggetto materiali o aggressivi chimici o batteriologici."

La norma in esame è posta a tutela della sicurezza pubblica e dell'ordine pubblico, e punisce a vario titolo le condotte di chi si procuri, crei, utilizzi materia radioattiva e di chi utilizzi o danneggi un impianto nucleare, con finalità di terrorismo (art. 270 sexies).

A differenza della maggior parte delle norme poste a tutela dell'ordine pubblico, qui non vi è una così accentuata anticipazione della tutela penale, configurandosi il delitto in seguito a fatti naturalistici di per sé lesivi della sicurezza pubblica.

*Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata **NON applicabile** a GREEN REMEDIES S.p.A.*

Art. 289-bis c.p. - Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione

“Chiunque per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico sequestra una persona è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.

Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.

Il concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà è punito con la reclusione da due a otto anni; se il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da otto a diciotto anni.

Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.”

Il reato si verifica quando il sequestro viene compiuto a scopo terroristico.

*Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata **NON applicabile** a GREEN REMEDIES S.p.A.*

Art. 302 c.p. - Istigazione a commettere alcuno dei delitti contro la personalità dello Stato previsti dai capi primo e secondo

“Chiunque istiga taluno a commettere uno dei delitti, non colposi, previsti dai capi primo e secondo di questo titolo, per i quali la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione, è punito, se l'istigazione non è accolta, ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a otto anni. La pena è aumentata se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.

Tuttavia, la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce la istigazione.”

*Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata **NON applicabile** a GREEN REMEDIES S.p.A.*

Art. 2 Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, conclusa a New York il 9 dicembre 1999

“Commette reato ai sensi della presente Convenzione ogni persona che, con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illecitamente e deliberatamente fornisce o raccoglie fondi nell'intento di vederli utilizzati, o sapendo che saranno utilizzati, in tutto o in parte, al fine di commettere:

a) un atto che costituisce reato ai sensi e secondo la definizione di uno dei trattati enumerati nell'allegato;

b) ogni altro atto destinato ad uccidere o a ferire gravemente un civile o ogni altra persona che non partecipa direttamente alle ostilità in una situazione di conflitto armato quando, per sua natura o contesto, tale atto sia finalizzato ad intimidire una popolazione o a costringere un governo o un'organizzazione internazionale a compiere o ad astenersi dal compiere, un atto qualsiasi.

a) Nel depositare il suo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, lo Stato Parte che non ha aderito ad un trattato elencato nell'allegato di cui al comma a) del paragrafo 1 del presente articolo può dichiarare che, qualora la presente Convenzione gli sia applicata, tale trattato è considerato non figurare in detto allegato. Tale dichiarazione si annulla non appena il trattato entra in vigore per lo Stato Parte, che ne fa notifica al depositario.

b) Lo Stato Parte che cessa di essere parte ad un trattato elencato nell'allegato, può fare, riguardo a tale trattato, la dichiarazione prevista nel presente articolo.

Affinché un atto costituisca reato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, non occorre che i fondi siano stati effettivamente utilizzati per commettere un reato di cui ai commi a) o b) del medesimo paragrafo 1.

Commette altresì reato chiunque tenti di commettere reato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo.

Commette altresì reato chiunque:

a) partecipa in quanto complice ad un reato ai sensi dei paragrafi 1 o 4 del presente articolo;

b) organizza la perpetrazione di un reato ai sensi dei paragrafi 1 o 4 del presente articolo o dà ordine ad altre persone di commetterlo;

c) contribuisce alla perpetrazione di uno o più dei reati di cui ai paragrafi 1 o 4 del presente articolo, ad opera di un gruppo che agisce di comune accordo.

Tale contributo deve essere deliberato e deve:

i) sia mirare ad agevolare l'attività criminale del gruppo o servire ai suoi scopi, se tale attività o tali scopi presuppongono la perpetrazione di un reato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo;

ii) sia essere fornito sapendo che il gruppo ha intenzione di commettere un reato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo.”

*Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata **NON applicabile** a GREEN REMEDIES S.p.A.*

6.2 *Attività sensibili*

Le principali attività sensibili, con riferimento ai reati con finalità di terrorismo, che GREEN REMEDIES S.p.A. ha rilevato al suo interno sono:

- Approvvigionamento di beni o servizi;
- Assunzione di personale;
- Consulenze e prestazioni professionali;
- Transazioni finanziarie;
- Gestione di agenti, intermediari, partner commerciali e fornitori;
- Vendita di beni e/o servizi;
- Realizzazione di investimenti;
- Intrattenere rapporti, negoziare e/o stipulare e/o porre in esecuzione contratti o atti con persone indicate nelle Liste di Riferimento o facenti parte di organizzazioni presenti nelle stesse;
- Assumere persone indicate nelle Liste di Riferimento o facenti parte di organizzazioni presenti nelle stesse.

6.3 *Procedure specifiche*

È fatto espresso divieto a carico degli Organi Sociali di GREEN REMEDIES S.p.A., dei dipendenti, dei consulenti, dei partner e delle società di service di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che integrino fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate dal D. Lgs. 231/2001.

È fatto espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

- rispettare i principi e le procedure aziendali previste da GREEN REMEDIES S.p.A.;
- rispettare le norme di legge;

GREEN REMEDIES S.P.A.



- osservare i principi sanciti dal codice etico;
- verificare, all'atto della stipulazione e della esecuzione di contratti di fornitura di beni (natanti o parte di essi) a Paesi, organizzazioni o soggetti terzi, la non inclusione del committente in alcuna delle cd. *black list* dei paesi, delle organizzazioni e delle persone fiancheggiatrici del terrorismo, adottate in sede UE, USA o ONU.

A tale riguardo, comunque, il Consiglio d'Amministrazione e/o l'Amministratore Delegato di GREEN REMEDIES S.p.A. provvederà a effettuare le opportune valutazioni circa l'eventuale estensione del sopra descritto *risk assessment* e il conseguente aggiornamento del Modello.

CAPITOLO 7 - REATI INFORMATICI

7.1 *Tipologia dei reati*

All'interno del catalogo dei reati contemplati dal Decreto vi sono i delitti informatici e di trattamento illecito di dati che sono descritti all'art. **24-bis**.

Art. 491-bis c.p. - Documenti informatici

“Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici”.

Il reato si configura con le alterazioni delle registrazioni informatiche a cui si applicano le stesse pene previste per i documenti pubblici.

Tale ipotesi di reato è **potenzialmente configurabile** in GREEN REMEDIES S.p.A.

Art. 476 c.p. - Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici

“Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera un atto vero, è punito con la reclusione da uno a sei anni.

Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso [2699, 2700 c.c.], la reclusione è da tre a dieci anni.”

*Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata **NON applicabile** a GREEN REMEDIES S.p.A.*

Art. 477 c.p. - Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative

“Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, contraffà o altera certificati o autorizzazioni amministrative, ovvero, mediante contraffazione o alterazione, fa apparire adempiute le condizioni richieste per la loro validità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni”.

*Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata **NON applicabile** a GREEN REMEDIES S.p.A.*

Art. 478 c.p. - Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti

“Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, supponendo esistente un atto pubblico o privato, ne simula una copia e la rilascia in forma legale, ovvero rilascia una copia di un atto pubblico o privato diversa dall'originale, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a otto anni.

Se la falsità è commessa dal pubblico ufficiale in un attestato sul contenuto di atti, pubblici o privati, la pena è della reclusione da uno a tre anni”.

*Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata **NON applicabile** a GREEN REMEDIES S.p.A.*

Art. 479 c.p. - Falsità ideologica

“Il pubblico ufficiale, che ricevendo o formando un atto nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza, o attesta come da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o altera dichiarazioni da lui ricevute, o comunque attesta falsamente fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, soggiace alle pene stabilite nell'art. 476.”

*Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata **NON applicabile** a GREEN REMEDIES S.p.A.*

Art. 480 c.p. - Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative

“Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente, in certificati o autorizzazioni amministrative, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni.”

*Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata **NON applicabile** a GREEN REMEDIES S.p.A.*

Art. 481 c.p. - Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità

“Chiunque, nell'esercizio di una professione sanitaria o forense, o di un altro servizio di pubblica necessità, attesta falsamente, in un certificato, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 51 a euro 516.

Tali pene si applicano congiuntamente se il fatto è commesso a scopo di lucro.”

*Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata **NON applicabile** a GREEN REMEDIES S.p.A.*

Art. 482 c.p. - Falsità materiale commessa dal privato

“Se alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 476, 477 e 478 è commesso da un privato, ovvero da un pubblico ufficiale fuori dell'esercizio delle sue funzioni, si applicano rispettivamente le pene stabilite nei detti articoli, ridotte di un terzo.”

*Tale ipotesi di reato è **potenzialmente configurabile** in GREEN REMEDIES S.p.A.*

Art. 483 c.p. - Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico

“Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni.

Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile, la reclusione non può essere inferiore a tre mesi.”

*Tale ipotesi di reato è **potenzialmente configurabile** in GREEN REMEDIES S.p.A.*

Art. 484 c.p. - Falsità in registri e notificazioni

“Chiunque, essendo per legge obbligato a fare registrazioni soggette all'ispezione dell'Autorità di pubblica sicurezza, o a fare notificazioni all'Autorità stessa circa le proprie operazioni industriali, commerciali o professionali, scrive o lascia scrivere false indicazioni è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 309.”

*Tale ipotesi di reato è **potenzialmente configurabile** in GREEN REMEDIES S.p.A.*

Art. 487 c.p. - Falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico

“Il pubblico ufficiale, che, abusando di un foglio firmato in bianco, del quale abbia il possesso per ragione del suo ufficio e per un titolo che importa l'obbligo o la facoltà di riempirlo, vi scrive o vi fa scrivere un atto pubblico diverso da quello a cui era obbligato o autorizzato, soggiace alle pene rispettivamente stabilite negli articoli 479 e 480”.

*Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata **NON applicabile** a GREEN REMEDIES S.p.A.*

Art. 489 c.p. - Uso di atto falso

“Chiunque, senza essere concorso nella falsità, fa uso di un atto falso soggiace alle pene stabilite negli articoli precedenti, ridotte di un terzo.”

*Tale ipotesi di reato è **potenzialmente configurabile** in GREEN REMEDIES S.p.A.*

Art. 490 c.p. - Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri

“Chiunque, in tutto o in parte, distrugge, sopprime od occulta un atto pubblico vero, o, al fine di recare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, distrugge, sopprime od occulta un testamento olografo, una cambiale o un altro titolo di credito trasmissibile per girata o al portatore veri, soggiace rispettivamente alle pene stabilite negli articoli 476, 477 e 482, secondo le distinzioni in essi contenute.”

*Tale ipotesi di reato è **potenzialmente configurabile** in GREEN REMEDIES S.p.A.*

Art. 492 c.p. - Copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti

“Agli effetti delle disposizioni precedenti, nella denominazione di atti pubblici e di scritture private sono compresi gli atti originali e le copie autentiche di essi, quando a norma di legge tengano luogo degli originali mancanti.”

*Tale ipotesi di reato è **potenzialmente configurabile** in GREEN REMEDIES S.p.A.*

Art. 493 c.p. - Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un servizio pubblico.

“Le disposizioni degli articoli precedenti sulle falsità commesse da pubblici ufficiali si applicano altresì agli impiegati dello Stato, o di un altro ente pubblico, incaricati di un pubblico servizio, relativamente agli atti che essi redigono nell'esercizio delle loro attribuzioni.”

*Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata **NON applicabile** a GREEN REMEDIES S.p.A.*

Art. 615-ter c.p. - Accesso abusivo a un sistema informatico o telematico

“Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;

3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

Qualora i fatti di cui al comma primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.

Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio”.

Il reato si verifica quando chiunque si introduce senza autorizzazione ad un computer o ad un sistema di computer.

Tale ipotesi di reato è **potenzialmente configurabile** in GREEN REMEDIES S.p.A.

Art. 615-quater c.p. – Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi di accesso a sistemi informatici o telematici

“Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti, codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e con la multa sino a 5.164 euro.

La pena è della reclusione da uno a tre anni e della multa da € 5.164,00 a €10.329,00 se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617-quater”.

Il reato si verifica con la detenzione e la diffusione di codici d'accesso a reti/sistemi informatici ottenuti in maniera illegale.

*Tale ipotesi di reato è **potenzialmente configurabile** in GREEN REMEDIES S.p.A.*

Art. 615-quinquies c.p. - Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico

“Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329”.

Il reato si verifica quando chiunque con l'utilizzo di strumenti e apparecchiature informatiche danneggia un sistema informatico o telematico.

*Tale ipotesi di reato è **potenzialmente configurabile** in GREEN REMEDIES S.p.A.*

Art. 617-quater c.p. - Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche

“Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni.

Salvo che il fatto costituisce più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

I delitti di cui al comma primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.

Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da tre a otto anni se il fatto è commesso:

- 1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;*
- 2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;*
- 3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato”.*

Il reato si verifica con l'intercettazione illecita di comunicazioni informatiche nonché impedimento o interruzione delle stesse.

*Tale ipotesi di reato è **potenzialmente configurabile** in GREEN REMEDIES S.p.A.*

Art. 617-quinquies c.p. - Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche

“Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, al fine di intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero di impedirle o interromperle, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617-quater”.

Il reato si verifica con l'installazione di apparecchiature aventi lo scopo di intercettare, interrompere e impedire informazioni telematiche.

*Tale ipotesi di reato è **potenzialmente configurabile** in GREEN REMEDIES S.p.A.*

Art. 635-bis c.p. - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.”

Il reato si configura quando chiunque danneggia informazioni, dati e programmi informatici.

*Tale ipotesi di reato è **potenzialmente configurabile** in GREEN REMEDIES S.p.A.*

Art. 635-ter c.p. - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi

pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata”.

Il reato si configura quando il danneggiamento avviene su dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato.

*Tale ipotesi di reato è **potenzialmente configurabile** in GREEN REMEDIES S.p.A.*

Art. 635-quater c.p. - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata”.

Il reato si verifica quando chiunque danneggia qualunque sistema informatico.

*Tale ipotesi di reato è **potenzialmente configurabile** in GREEN REMEDIES S.p.A.*

Art. 635-quinquies c.p. - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità

“Se il fatto di cui all'articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata”.

Il reato si verifica, quando il danneggiamento avviene su sistemi di pubblica utilità.

*Tale ipotesi di reato è **potenzialmente configurabile** in GREEN REMEDIES S.p.A.*

Art. 640-quinquies c.p. - Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica

“Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da € 51,00 a € 1.032,00”.

Il reato si configura in capo al soggetto che presta servizio di certificazione di firma elettronica.

*Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata **NON applicabile** a GREEN REMEDIES S.p.A.*

Art. 1 co. 11 D.L. 105/2019 - Sicurezza nazionale cibernetica

“Chiunque, allo scopo di ostacolare o condizionare l'espletamento dei procedimenti di cui al comma 2, lettera b), o al comma 6, lettera a), o delle attività ispettive e di vigilanza previste dal comma 6, lettera c), fornisce informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti per la predisposizione o l'aggiornamento degli elenchi di cui al comma 2, lettera b), o ai fini delle comunicazioni di cui al comma 6, lettera a), o per lo svolgimento delle attività ispettive e di vigilanza di cui al comma 6), lettera c) od omette di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e all'ente, responsabile ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, si applica la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.”

Il decreto-legge n. 105 del 2019 è finalizzato ad assicurare, in particolare, un livello elevato di sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici delle amministrazioni pubbliche, nonché degli enti e degli operatori nazionali, pubblici e privati, attraverso l'istituzione di un perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e la previsione di misure volte a garantire i necessari standard di sicurezza rivolti a minimizzare i rischi.

*Tale ipotesi di reato è **potenzialmente configurabile** in GREEN REMEDIES S.p.A.*

7.2 Principi generali

GREEN REMEDIES S.p.A. promuove l'utilizzo della rete quale strumento utile per perseguire le proprie finalità. I destinatari possono operare liberamente nel

rispetto dei diritti degli altri utenti della rete e dei terzi, nel rispetto dell'integrità dei sistemi e delle relative risorse fisiche, in osservanza delle leggi, norme e obblighi contrattuali.

Consapevoli delle potenzialità offerte dagli strumenti informatici e telematici, i Destinatari s'impegnano ad agire con responsabilità e a non commettere abusi aderendo a un principio di autodisciplina.

Il posto di lavoro costituito dal terminale elettronico è consegnato completo di quanto necessario per svolgere le proprie funzioni, pertanto, è vietato modificarne la configurazione.

Il *software* installato su ciascun personal computer è quello richiesto dalle specifiche attività lavorative dell'operatore. È pertanto proibito installare qualsiasi programma da parte dei Destinatari o di altri operatori, escluso l'Amministratore di Rete (AdR) e i suoi diretti collaboratori.

Tutti i destinatari sono responsabili dei dati contenuti nel proprio personal computer nonché delle modalità di memorizzazione degli stessi, secondo le indicazioni fornite dal Servizio Sistemi Informatici, il quale effettua il backup della banca dati della Società secondo procedure standardizzate.

7.3 Abusi e attività vietate

È vietato ogni tipo di abuso. In particolare è vietato:

1. Usare la rete in modo difforme da quanto previsto dalle leggi penali, civili e amministrative e da quanto previsto dal presente Modello;
2. Utilizzare la rete per scopi incompatibili con l'attività di GREEN REMEDIES S.p.A.;
3. Utilizzare password a cui non si è autorizzati;
4. Cedere a terzi codici personali (USER ID e PASSWORD) d'accesso al sistema;
5. Conseguire l'accesso non autorizzato a risorse di rete interne o esterne a quella di GREEN REMEDIES S.p.A.;
6. Violare la riservatezza di altri utenti o di terzi;
7. Agire deliberatamente con attività che influenzino negativamente la regolare operatività della rete e ne restringano l'utilizzabilità e le prestazioni per altri utenti;
8. Agire deliberatamente con attività che distruggano risorse (persone, capacità, elaboratori);

9. Fare o permettere ad altri trasferimenti non autorizzati d'informazioni (software, archivi di dati, ecc.);
10. Installare o eseguire deliberatamente o diffondere su qualunque computer e sulla rete, programmi destinati a danneggiare o sovraccaricare i sistemi o la rete (p.e. virus, cavalli di troia, worms, spamming della posta elettronica, programmi di file sharing - p2p);
11. Installare o eseguire deliberatamente programmi software non autorizzati e non compatibili con le attività istituzionali;
12. Cancellare, disinstallare, copiare, o asportare deliberatamente programmi software per scopi personali;
13. Installare deliberatamente componenti hardware non compatibili con le attività istituzionali;
14. Rimuovere, danneggiare deliberatamente o asportare componenti hardware.
15. Utilizzare le risorse hardware e software e i servizi disponibili per scopi personali;
16. Utilizzare le caselle di posta elettronica di GREEN REMEDIES S.p.A. per scopi personali e/o non istituzionali;
17. Utilizzare la posta elettronica con le credenziali d'accesso di altri utenti;
18. Utilizzare la posta elettronica inviando e ricevendo materiale che violi le leggi;
19. Utilizzare l'accesso ad Internet per scopi personali;
20. Accedere direttamente ad Internet con modem collegato al proprio Personal Computer se non espressamente autorizzati e per particolari motivi tecnici;
21. Connettersi ad altre reti senza autorizzazione;
22. Monitorare o utilizzare qualunque tipo di sistema informatico o elettronico per controllare le attività degli utenti, leggere copiare o cancellare file e software di altri utenti, senza averne l'autorizzazione esplicita dall'Amministratore di Rete;
23. Usare l'anonimato o servirsi di risorse che consentano di restare anonimi sulla rete;
24. Inserire o cambiare la password del bios, se non dopo averla espressamente comunicata all'Amministratore di rete e essere stati espressamente autorizzati;
25. Abbandonare il posto di lavoro lasciandolo incustodito o accessibile (utilizzo di blocchi automatici a tempo).

7.4 Attività consentite

È consentito all'Amministratore di rete:

1. Monitorare o utilizzare qualunque tipo di sistema informatico o elettronico per controllare il corretto utilizzo delle risorse di rete, dei clienti di GREEN REMEDIES S.p.A. e degli applicativi, per copiare o rimuovere file e software, solo se rientrante nelle normali attività di manutenzione, gestione della sicurezza e della protezione dei dati e nel pieno rispetto di quanto previsto riguardo ai diritti dei lavoratori;
2. Creare, modificare, rimuovere o utilizzare qualunque password, solo se rientrante nelle normali attività di manutenzione, gestione della sicurezza e della protezione dei dati e nel pieno rispetto di quanto previsto riguardo ai diritti dei lavoratori. L'AdR comunicherà dell'avvenuta modifica all'utente come da procedura aziendale
3. Rimuovere programmi software, solo se rientrante nelle normali attività di manutenzione, gestione della sicurezza e della protezione dei dati e nel pieno rispetto di quanto previsto riguardo ai diritti dei lavoratori;
4. Rimuovere componenti hardware, solo se rientrante nelle normali attività di manutenzione, gestione della sicurezza e della protezione dei dati e nel pieno rispetto di quanto previsto riguardo ai diritti dei lavoratori.

CAPITOLO 8 - REATI TRANSNAZIONALI

8.1 *Tipologia dei reati*

L'art. 3 della Legge 16.03.2006, n. 146, di Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, modificata dalla Legge n. 236/2016, definisce il reato di natura transnazionale, qualora si realizzi almeno una delle seguenti circostanze:

- se è stato commesso in più di uno Stato;
- se è stato commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione, controllo è avvenuta in un altro Stato;
- se è stato commesso in uno Stato, ma produce effetti sostanziali in un altro.

Il reato deve essere sanzionato con la pena della reclusione inferiore nel massimo a quattro anni, e nella commissione deve essere coinvolto un gruppo criminale organizzato.

L'art. 10 della succitata legge stabilisce la responsabilità amministrativa degli enti in relazione ai reati di seguito elencati, quando rivestano i tratti della transnazionalità di cui al precedente art. 3.

Art. 416 c.p. - Associazione per delinquere

“Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601 bis e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22 bis, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91, si

applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600 bis, 600 ter, 600 quater, 600 quater 1, 600 quinquies, 609 bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609 quater, 609 quinquies, 609 octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609 undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma”.

Il reato si verifica, quando chiunque possiede un vincolo stabile di coesione tra più soggetti e un programma criminoso riferito a un insieme di reati.

*Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata **NON applicabile** a GREEN REMEDIES S.p.A.*

Art. 416-bis c.p. - Associazione di tipo mafioso anche straniera

“Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta' e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso."

Il reato si verifica quando l'associazione ha come peculiarità la forza intimidatrice del vincolo associativo e della condizione di soggezione e di omertà che ne deriva.

*Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata **NON applicabile** a GREEN REMEDIES S.p.A.*

Art. 291-quater D.P.R.23.1.1973 n. 43 - Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri

"Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 291-bis, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni.

Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dalle lettere d) od e) del comma 2 dell'articolo 291-ter, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Le pene previste dagli articoli 291-bis, 291-ter e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per l'individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti".

Il reato si verifica in capo ai soggetti che hanno preso parte ad un'associazione che ha come scopo ultimo il contrabbando di tabacchi lavorati esteri.

*Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata **NON applicabile** a GREEN REMEDIES S.p.A.*

Art. 74 D.P.R. 9.10.1990 n. 309 - Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope

“Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'art. 416 del codice penale. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti. Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo”.

Il reato si verifica in capo ai soggetti che hanno preso parte ad un'associazione che ha come scopo ultimo il traffico illecito di sostanze psicotrope o stupefacenti.

*Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata **NON applicabile** a GREEN REMEDIES S.p.A.*

Art. 12 comma 3, 3-bis, 3-ter e 5 D.Lgs. 25.7.1998 n. 286 - Disposizioni contro le immigrazioni clandestine

“Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a € 15.493,00”.

Il reato si verifica in capo a chiunque sfrutti la condizione di clandestinità di un soggetto favorendone la permanenza nel territorio dello Stato.

*Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata **NON applicabile** a GREEN REMEDIES S.p.A.*

Art. 377-bis c.p. - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.”

*Tale ipotesi di reato è **potenzialmente configurabile** in GREEN REMEDIES S.p.A.*

Art. 378 c.p. - Favoreggiamento personale

“Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità, comprese quelle svolte da organi della Corte penale internazionale, o a sottrarsi alle ricerche effettuate dai medesimi soggetti, è punito con la reclusione fino a quattro anni.

Quando il delitto commesso è quello previsto dall'articolo 416bis, si applica, in ogni caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni.

Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa, ovvero di contravvenzioni, la pena è della multa fino a euro 516.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto.”

*Tale ipotesi di reato è **potenzialmente configurabile** in GREEN REMEDIES S.p.A.*

8.2 Attività sensibili

Con riferimento a tali fattispecie di reato sono state riscontrate le seguenti attività sensibili:

- Approvvigionamento di beni e/o servizi.
- Consulenze e prestazioni professionali.
- Transazioni finanziarie.
- Vendita di beni e/o servizi.
- Realizzazione di investimenti.
- Gestione e/o inserimento delle informazioni all'interno di siti internet.



- Gestione delle sponsorizzazioni, donazioni o omaggi.
- Gestione di contenziosi.

Basandosi sulle attività svolte dalla società in merito a questa classe di reati non si rileva nessun rischio concreto in riferimento alla classe dei reati associativi e di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina.

8.3 Procedure specifiche

L'esame del complesso delle attività aziendali ha condotto a escludere la possibilità di commissione dei reati associativi e di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina.

A tale riguardo, comunque, il Consiglio d'Amministrazione e/o l'Amministratore Delegato di GREEN REMEDIES S.p.A. provvederà a effettuare le opportune valutazioni circa l'eventuale estensione del *risk assessment* e il conseguente aggiornamento del Modello.

CAPITOLO 9 - REATI DI RICICLAGGIO, AUTORICICLAGGIO E RICETTAZIONE E SUGLI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI

9.1 *Tipologia dei reati*

REATI DI RICICLAGGIO, AUTORICICLAGGIO E RICETTAZIONE

Trattasi di reati richiamati dall'art. **25-octies** del Decreto, che contempla le fattispecie qui di seguito descritte.

Art. 648 c.p. - Ricettazione

“Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da 516 euro a 10.329 euro. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis).

La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 300 a euro 6.000 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

Se il fatto è di particolare tenuità, si applica la pena della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 1.000 nel caso di denaro o cose provenienti da delitto e la pena della reclusione sino a tre anni e della multa sino a euro 800 nel caso di denaro o cose provenienti da contravvenzione.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del reato, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale reato”.

Il reato si verifica in capo a chiunque al fine di procurare a sé od ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta, denaro o cose provenienti da un qualsiasi reato.

*Tale ipotesi di reato è **potenzialmente configurabile** in SOLGAR ITALIA MULTINUTRIENT S.p.A.*

Art. 648-bis c.p. - Riciclaggio

“Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 5.000 euro a 25.000 euro.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648”.

Il reato si verifica in capo a chiunque reimmettere profitti ottenuti con operazioni illecite o illegali all'interno del normale circuito monetario legale.

*Tale ipotesi di reato è **potenzialmente configurabile** in SOLGAR ITALIA MULTINUTRIENT S.p.A.*

Art. 648-ter c.p. - Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

“Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 5.000 euro a 25.000 euro.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da

contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al quarto comma dell'articolo 648.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648."

Il reato è consumato da chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da reato.

*Tale ipotesi di reato è **potenzialmente configurabile** in SOLGAR ITALIA MULTINUTRIENT S.p.A.*

Art. 648-ter 1 c.p. - Autoriciclaggio

"Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648”.

La condotta consiste nell'impiego, nella sostituzione, nel trasferimento in attività economiche di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita, in modo da ostacolarne l'identificazione, da parte di chi abbia commesso lo stesso delitto presupposto o da parte del concorrente nello stesso.

Il quarto comma stabilisce poi la non punibilità quando la condotta consista nella mera utilizzazione o nel godimento personale.

*Tale ipotesi di reato è **potenzialmente configurabile** in SOLGAR ITALIA MULTINUTRIENT S.p.A.*

REATI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI

Trattasi di reati richiamati dall'art. **25-octies1** del Decreto, che contempla le fattispecie qui di seguito descritte.

Art. 493-ter c.p. - Indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito e di pagamento

“Chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 euro a 1.550 euro. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera carte di credito o di pagamento o qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o

all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, ovvero possiede, cede o acquisisce tali carte o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.

In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, nonché del profitto o del prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

Gli strumenti sequestrati ai fini della confisca di cui al secondo comma, nel corso delle operazioni di polizia giudiziaria, sono affidati dall'autorità giudiziaria agli organi di polizia che ne facciano richiesta.”

La norma in commento è posta a tutela del patrimonio oltre che alla corretta circolazione del credito.

Viene punita alla stessa guisa chi si avvalga di carte di credito di cui non è titolare, al fine di trarne profitto (e dunque senza averla rubata, ma anche semplicemente avendola trovata) e chi tali carte falsifichi, sempre al fine di trarne profitto. In tale ultimo caso è punita anche la cessione delle carte falsificate e ogni altra condotta atta a metterle comunque in circolazione.

Il reato si consuma nel momento in cui vengono utilizzate le carte e, rispettivamente, ci le falsifica o le cede a terzi.

*Tale ipotesi di reato è **potenzialmente configurabile** in GREEN REMEDIES S.p.A.*

Art. 493-quater c.p. – Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a se' o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e la multa sino a 1000 euro.

In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è sempre ordinata la confisca delle apparecchiature, dei dispositivi o dei programmi informatici predetti, nonché la confisca del profitto o del prodotto del reato ovvero,

quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto”.

La norma di recentissima introduzione punisce chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o ad altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo.

Le suddette condotte saranno penalmente rilevanti solo se commesse con dolo specifico, ossia al fine di utilizzare le apparecchiature e i dispositivi nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contatti, e se avranno ad oggetto strumenti “principalmente” costruiti o “specificamente” adattati al fine di commettere reati “riguardanti strumenti di pagamento diversi dal contante”.

*Tale ipotesi di reato è **potenzialmente configurabile** in GREEN REMEDIES S.p.A.*

Art. 640-ter c.p. – Frode informatica

“Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da trecentonove euro a millecinquecentoquarantanove euro se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o taluna delle circostanze previste dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età, e numero 7.”

La norma in esame richiama chiaramente quanto disposto in tema di truffa. Differenze si riscontrano in merito all'elemento causale, dato che qui non si richiede l'induzione in errore della vittima, in quanto l'attività fraudolenta investe il sistema informatico della stessa.

La condotta consiste nell'alterazione, comunque realizzata, del sistema informatico e dell'intervento, senza averne diritto, con qualsiasi modalità, su dati, informazioni, programmi di un sistema informatico.

Il Decreto si riferisce a tale reato solamente nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale.

*Tale ipotesi di reato è **potenzialmente configurabile** in GREEN REMEDIES S.p.A.*

9.2 *Attività sensibili*

Le principali attività sensibili, con riferimento ai reati di riciclaggio, autoriciclaggio e ricettazione nonché ai delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti, che GREEN REMEDIES S.p.A. ha rilevato al suo interno sono:

- Approvvigionamento di beni e/o servizi;
- Transazioni finanziarie;
- Vendita di beni e/o servizi;
- Realizzazione di investimenti;
- Tenuta della contabilità e redazione dei bilanci di esercizio;
- Gestione e/o inserimento delle informazioni all'interno di siti internet;
- Utilizzo del contante al portatore per qualsiasi operazione di incasso e pagamento;
- Utilizzo e detenzione di carte di credito o di pagamento ovvero di qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi;
- Impiego di documenti di provenienza illecita o comunque alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi;
- Utilizzo di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici;
- Inserimento e accesso ai dati, informazioni, programmi di un sistema informatico.

9.3 *Procedure specifiche*

È fatto espresso divieto a carico degli Organi Sociali di GREEN REMEDIES S.p.A., dei dipendenti, dei consulenti, dei partner e delle società di service di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che

integrino fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate dal D. Lgs. 231/2001; sono altresì proibite le violazioni dei principi e delle procedure aziendali.

È fatto espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

- assicurare la legalità dei flussi finanziari;
- assicurare il regolare funzionamento dei flussi finanziari, anche in termini di tracciabilità dei pagamenti aziendali, impiegando solamente le carte di credito o di pagamento della Società e non utilizzando strumenti finanziari di altra provenienza nonché unicamente per scopi societari;
- assicurare il corretto e rispettoso uso dei sistemi informatici e dei dati ivi contenuti;
- definire una chiara procedura di qualifica Partner e Fornitori;
- redigere un'istruzione operativa per transazioni finanziarie e le operazioni per cassa;
- gestire la trasparenza, la tracciabilità e la correttezza dei documenti contabili e dei relativi flussi finanziari;
- assicurare la completa riservatezza dei dati necessari per utilizzare carte di credito o di pagamento ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi;
- impegnarsi a non diffondere informazioni acquisite durante l'attività lavorativa.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto in particolare di:

- omettere dati e informazioni imposte dalla legge sulla situazione economica patrimoniale e finanziaria dell'Organizzazione;
- alterare i sistemi informatici e/o intervenire sui dati e informazioni contenute, anche per conto di soggetti terzi;
- utilizzare le carte di credito o di pagamento aziendali o i programmi di pagamento a queste collegate per interessi personali anche riconducibili a terzi soggetti;
- effettuare operazioni sull'utile non previste dalle leggi in vigore;
- porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che, in altro modo, ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo e di revisione da parte del Collegio Sindacale o della società di revisione;
- accedere a risorse finanziarie in autonomia;

GREEN REMEDIES S.P.A.



- pagare in contanti al di sopra dei limiti di legge o con strumenti di pagamento analoghi.

In merito alla classe di reati in esame nasce l'esigenza di formalizzare una procedura specifica che monitorizzi i flussi finanziari aziendali.

CAPITOLO 10 - REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

10.1 Tipologia dei reati in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro

Si descrivono brevemente qui di seguito le singole fattispecie contemplate nel D. Lgs. 231/2001 all'art. **25-septies**:

Art. 589 c.p. - Omicidio colposo

“Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

Se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.”

Si è di fronte ad un omicidio colposo nel caso in cui si verifichi la morte di una persona come conseguenza non voluta di una condotta negligente, imprudente o inesperta, oppure inosservante di leggi, regolamenti, ordini o discipline.

La condotta tipica consiste nel comportamento del soggetto che contravvenga alle doverose cautele agendo con negligenza, imprudenza o imperizia, oppure violando leggi, regolamenti, ordini o discipline.

In particolare, si ha "negligenza" qualora l'agente compia una certa attività senza prestare la dovuta attenzione. Si parla, invece, di "imprudenza" nel caso in cui il soggetto attivo tenga una condotta contraria ai generali doveri di prudenza ed accortezza. Si può, infine, parlare di "imperizia" qualora un soggetto tenga una condotta che presupponga la conoscenza di determinate regole tecniche le quali, però, non vengano da lui rispettate, per sua incapacità oppure per sua inettitudine tecnica o professionale.

L'omicidio colposo si perfeziona nel momento in cui si verifica l'evento costituito dalla morte della persona offesa, la quale risulti essere causalmente collegata alla condotta tenuta dal soggetto attivo. Trattandosi, però, di un delitto colposo, non è configurabile il tentativo.

Ai sensi del comma 2, l'omicidio colposo risulta aggravato qualora sia commesso violando le norme in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, considerato che il datore di lavoro risulta essere titolare di una posizione di garanzia nei confronti del lavoratore, essendo suo onere l'adozione di tutti gli strumenti idonei a garantire la sicurezza dei propri dipendenti.

Tale previsione risponde, dunque, alla volontà del legislatore di rafforzare la tutela del bene vita contro l'annoso problema degli infortuni sul lavoro.

*Tale ipotesi di reato è **potenzialmente configurabile** in GREEN REMEDIES S.p.A.*

Art. 590, comma 3, c.p. - Lesioni personali colpose

“Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a € 309,00.

Se la lesione è grave (583) la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da € 123,00 a € 619,00; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da € 309,00 a € 1.239,00.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da € 500,00 a € 2.000,00 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena per lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.”

Il reato si verifica in capo a chiunque cagioni per colpa una malattia nel corpo e nella mente, alla vittima della condotta lesiva. La “malattia” penalmente rilevante consiste in qualsiasi alterazione anatomico-funzionale, a carattere progressivo, peggiorativa dello stato della vittima.

Perché vi sia colpa si richiede da parte del soggetto attivo l'assenza di volontà nel causare l'evento e, inoltre, che il fatto sia dovuto da un'imprudenza, negligenza o imperizia (colpa generica) oppure un'inosservanza di leggi, regolamenti, ordini e discipline (colpa specifica).

Di particolare rilievo, poiché espressamente richiamato dall'art. 25 septies del Decreto, l'art. 55, comma 2° d. lgs. n. 81/08 e i profili di colpa specifica in esso contemplati.

*Tale ipotesi di reato è **potenzialmente configurabile** in GREEN REMEDIES S.p.A.*

Art. 583 c.p. - Circostanze aggravanti

"La lesione personale è grave, e si applica la reclusione da tre a sette anni:

- se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;*
- se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo;*

La lesione personale è gravissima e si applica la reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto deriva:

- una malattia certamente o probabilmente insanabile;*
- la perdita di un senso;*
- la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o la capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella".*

*Tale ipotesi di reato è **potenzialmente configurabile** in GREEN REMEDIES S.p.A.*

10.2 Cenni al Decreto legislativo n. 81/2008

Le disposizioni contenute nel presente decreto legislativo costituiscono attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, per il riassetto e la riforma delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro, mediante il riordino ed il coordinamento delle medesime in un unico testo normativo.

Gli obblighi giuridici nascenti dal presente Decreto sono:

- rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici o biologici;
- alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza e consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

- attività di sorveglianza sanitarie;
- formazione e informazione dei lavoratori;
- vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

Il documento sulla valutazione dei rischi, redatto obbligatoriamente dal datore di lavoro con la partecipazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, deve contenere:

- relazione sulla valutazione di tutti i rischi durante l'attività lavorativa specificando i criteri per la valutazione degli stessi;
- indicazione delle misure di prevenzione e protezione attuate;
- programma delle misure per garantire il miglioramento del tempo dei livelli di sicurezza;
- l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
- l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
- l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

La valutazione e il documento devono essere rielaborati in occasione di modifiche del processo produttivo o dell'organizzazione del lavoro significative, ai fini della sicurezza/salute dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza ne evidenziano la necessità.

10.3 Procedure specifiche

Per i reati in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, oltre alle regole generali che devono essere seguite con riferimento a tutte le fattispecie di reato, nell'espletamento delle funzioni aziendali devono essere rispettati:

- il Testo Unico “salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”;
- la normativa italiana applicabile in ambito di “salute e sicurezza sul luogo di lavoro”.

In particolare GREEN REMEDIES S.p.A. opera assicurando:

- la pianificazione e l'organizzazione dei ruoli nelle attività connesse alla tutela della salute, sicurezza e igiene sul lavoro;
- la presenza sistematica di deleghe di funzione in tema di salute, sicurezza e igiene sul lavoro;
- l'individuazione, valutazione e gestione di rischi in tema di salute, sicurezza e igiene sul lavoro;
- le attività di informazione in tema di salute, sicurezza e igiene sul lavoro;
- le attività di formazione in materia di salute, sicurezza e igiene sul lavoro;
- la gestione puntuale e sistematica degli asset aziendali con riferimento alle attività connesse alla salute, sicurezza e igiene sul lavoro;
- il controllo e le azioni preventive/correttive con riferimento alle attività connesse alla salute, sicurezza e igiene sul lavoro;
- il riesame periodico della direzione con riferimento alle attività connesse alla salute, sicurezza e igiene sul lavoro ed alle performance del sistema di gestione correlato.

Le attività di cui sopra e le procedure specifiche di cui sotto sono sviluppate in linea ed avendo come riferimento lo standard OHSAS 18001 e le linee guida UNI INAIL.

Per la materia in esame le procedure “ad hoc” sono dettate direttamente dal Testo Unico del 9 aprile 2008 che disciplina in materia dettagliata gli adempimenti, in capo alle società.

È fatto espresso divieto a carico degli Organi Sociali di GREEN REMEDIES S.p.A., dei dipendenti, dei consulenti, dei partner e delle società di service di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che integrino fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate dal D. Lgs. 231/2001; sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle procedure aziendali.

È fatto espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

- tenere un comportamento corretto e trasparente, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività;
- osservare rigorosamente tutte le norme di sicurezza poste dalla legge ed applicate in società;
- assicurare il corretto svolgimento di tutte le attività in base al Testo Unico 9 aprile 2008;
- predisporre, tramite gli incaricati, l'apposita documentazione richiesta dal Testo Unico 9 aprile 2008.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto obbligo in particolare di:

- valutare di tutti i rischi per la salute e la sicurezza;
- programmare la prevenzione;
- eliminare i rischi;
- sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o lo è meno;
- effettuare il controllo sanitario dei lavoratori;
- allontanare i lavoratori dall'esposizione al rischio;
- informare e formare adeguatamente i lavoratori;
- usare dei segnali di avvertimento e di sicurezza.

In attuazione di quanto sopra la società:

Piani annuali e pluriennali: adotta un piano degli investimenti in materia di salute, sicurezza e igiene sul lavoro, approvato dagli organi societari competenti che:

- individui i soggetti coinvolti, scadenze e risorse necessarie per l'attuazione;
- comunichi a tutto il personale al fine di garantire un'adeguata comprensione

Prescrizioni: adotta uno strumento normativo e/o organizzativo che:

- disciplini ruoli e responsabilità dell'aggiornamento delle informazioni riguardo alla legislazione rilevante e alle altre prescrizioni applicabili in tema di salute, sicurezza e igiene;
- definisca criteri e modalità da adottarsi per la comunicazione degli aggiornamenti alle aree aziendali interessate;
- disciplini ruoli e responsabilità nella gestione della documentazione relativa al sistema di gestione della salute, sicurezza igiene sul lavoro in coerenza con la politica e linee guide aziendali;

- definisca le modalità di gestione, archiviazione, e conservazione della documentazione prodotta.

Organizzazione e responsabilità (RSPP): adotta e attua uno strumento normativo e/o organizzativo che, con riferimento al responsabile Prevenzione Protezione previsto ai sensi della normativa vigente:

- preveda una formale designazione;
- definisca, in considerazione dell'ambito di attività, i requisiti specifici che, coerentemente con le disposizioni di legge in materia, devono caratterizzare tale figura;
- preveda tracciabilità delle verifiche svolte in ordine al possesso dei requisiti previsti dalla normativa in materia;
- preveda la tracciabilità della formale accettazione dell'incarico da parte del RSPP (Responsabile Sistema Prevenzione e Protezione).

Organizzazione e responsabilità (SPP): adotta e attua uno strumento normativo e/o organizzativo che, con riferimento agli addetti del servizio di prevenzione e protezione previsti ai sensi della normativa vigente:

- preveda una formale designazione;
- definisca, in considerazione dell'ambito di attività, requisiti specifici che, coerentemente alle disposizioni di legge in materia, devono caratterizzare tale figura;
- preveda la tracciabilità delle verifiche svolte in ordine al possesso dei requisiti previsti dalla normativa in materia;
- preveda la tracciabilità della formale accettazione da parte degli addetti SPP.

Organizzazione e responsabilità (Medico competente): adotta e attua uno strumento normativo e/o organizzativo che con riferimento al Medico competente previsto ai sensi di legge:

- preveda la tracciabilità delle verifiche svolte in ordine al possesso dei requisiti previsti dalla normativa in materia;
- definisca la documentazione sanitaria e di rischio da predisporre secondo normativa vigente;
- preveda la tracciabilità della formale accettazione da parte del medico competente.

Organizzazione e responsabilità: adotta e attua uno strumento normativo e/o organizzativo che con riferimento ai soggetti responsabili della sorveglianza sul luogo di lavoro previsti ai sensi della normativa vigente:

- preveda una formale designazione;
- definisca, in considerazione con l'ambito di attività, requisiti specifici che, coerentemente alle disposizioni di legge in materia, devono caratterizzare tale figura;
- preveda la tracciabilità delle verifiche svolte in ordine al possesso dei requisiti previsti dalla normativa in materia.

Disposizioni normative: adotta strumenti normativi di disciplina della pianificazione, della gestione e della consuntivazione degli impegni di spesa devono essere applicati anche con riferimento alle spese in materia di salute, sicurezza e igiene sul lavoro. In particolare detti strumenti devono regolare:

- ruoli, responsabilità, e modalità di effettuazione e documentazione delle spese;
- modalità di definizione e approvazione del budget di spese;
- modalità di rendicontazione delle spese;
- la tracciabilità delle attività effettuate.

Sistema di deleghe di funzioni: adotta e mantiene aggiornato un sistema di deleghe di funzioni tale da garantire, in capo al soggetto delegato, la sussistenza:

- di poteri decisionali coerenti con le deleghe assegnate;
- di un budget, laddove necessario in considerazione del ruolo riscoperto, per l'efficace adempimento delle funzioni delegate;
- di un obbligo di rendicontazione formalizzata sui poteri delegati, con modalità prestabilite atte a garantire un'attività di vigilanza senza interferenze.

Valutazione dei rischi "Ruoli e Responsabilità": adotta e attua uno strumento normativo e/o organizzativo che identifichi ruoli, responsabilità e modalità per lo svolgimento, approvazione e aggiornamento della valutazione di rischi aziendali. In particolare tale norma:

- identifica, ruoli, responsabilità, requisiti di competenza e necessità di addestramento del personale responsabile per condurre l'identificazione dei pericoli, l'identificazione e il controllo del rischio;
- identifica le responsabilità per la verifica, l'approvazione e l'aggiornamento dei contenuti dei documenti di valutazione dei rischi;

- identifica modalità e criteri per la revisione in tempi o periodi determinati dei processi di identificazione dei pericoli e valutazione del rischio;
- preveda, laddove necessario, la tracciabilità dell'avvenuto coinvolgimento del Medico Competente, dei Rappresentanti dei Lavoratori per la sicurezza e l'Ambiente e delle altre figure previste dalle disposizioni normative vigenti nel processo di identificazione dei pericoli e valutazione dei rischi;
- preveda, laddove necessario, la valutazione delle diverse tipologie di sorgenti di rischio; pericoli ordinari o generici, ergonomici, specifici, di processo e organizzativi e un'individuazione di aree omogenee in termini di pericolo all'interno dell'azienda;
- preveda, se necessario, l'individuazione delle mansioni rappresentative dei lavoratori;
- preveda, laddove necessario, il censimento e la caratterizzazione degli agenti chimici e delle attrezzature e macchine presenti;
- preveda l'esplicita definizione dei criteri di valutazione adottati per le diverse categorie di rischio nel rispetto della normativa o prescrizioni vigenti.

Documento di valutazione dei rischi: adotta un documento di valutazione dei rischi e la conseguente documentazione redatta secondo le disposizioni vigenti e che contengono almeno:

- il procedimento di valutazione, con la specifica individuazione dei criteri adottati;
- l'individuazione e formalizzazione delle misure di prevenzione e protezione, e dei dispositivi di protezione individuale, conseguenti alla valutazione;
- il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento dei tempi nei livelli di sicurezza.

Organizzazione e Responsabilità "Incaricati Emergenze": adotta e attua uno strumento normativo e/o organizzativo che, con riferimento ai lavoratori incaricati di attuare le misure di emergenza, prevenzione incendi e primo soccorso previsti ai sensi della normativa vigente:

- preveda una formale designazione;
- definisca, in considerazione dell'ambito di attività, requisiti specifici che, coerentemente alle disposizioni di legge in materia, devono caratterizzare tale figura;
- preveda la tracciabilità delle verifiche svolte in ordine al possesso dei requisiti previsti dalla normativa in materia;



- preveda la tracciabilità della formale accettazione dell'incarico da parte degli incaricati.

Controllo operativo “Affidamento Compiti”: adotta e attua uno strumento normativo e/o organizzativo che, laddove necessario e con riferimento ai compiti specifici conferiti, individui i criteri e le modalità definite per l'affidamento dei compiti ai lavoratori in tema di salute, sicurezza e igiene sul lavoro. In particolare tale norma:

- definisce ruoli, responsabilità e criteri di affidamento dei compiti ai lavoratori in materia di salute, sicurezza e igiene sul lavoro;
- definisce le misure organizzative per la partecipazione delle funzioni preposte nella definizione di ruoli e responsabilità di lavoratori;
- prevede la tracciabilità delle attività di *assessment management* svolte a tale scopo.

Controllo Operativo “Misure di prevenzione e protezione”: adotta e attua uno strumento normativo e/o organizzativo per la gestione, distribuzione e mantenimento in efficienza delle misure di prevenzione e protezione atte a salvaguardare la sicurezza dei lavoratori. In particolare tale norma:

- definisce ruoli, responsabilità e modifica per la verifica dei necessari requisiti quali resistenza, idoneità e mantenimento in buono stato di conservazione nonché efficienza delle misure di prevenzione e protezione atte a salvaguardare la sicurezza dei lavoratori;
- prevede la tracciabilità delle attività di consegna e verifica sulla funzionalità delle misure di prevenzione e protezione atte a salvaguardare la sicurezza dei lavoratori.

Gestione delle emergenze: adotta e attua uno strumento normativo e/o organizzativo per la gestione delle emergenze, atto a mitigarne gli effetti interni, nel rispetto della salute della popolazione e dell'ambiente esterno. In particolare tale norma:

- definisce, ruoli, responsabilità e misure per il controllo di situazioni di rischio in caso di emergenza, atte a controllare e circoscrivere gli eventi in modo da minimizzare gli effetti;
- definisce le modalità di abbandono del posto di lavoro o zona pericolosa in cui persiste un pericolo grave e immediato;

- definisce le modalità di intervento dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato e di pronto soccorso;
- individua i provvedimenti atti ad evitare rischi per la salute della popolazione o deterioramento dell'ambiente esterno;
- definisce le modalità e la tempistica/frequenza di svolgimento delle prove di emergenza;
- definisce l'aggiornamento delle misure di prevenzione a seguito dei progressi tecnologici e delle nuove conoscenze in merito alle misure da adottare in caso di emergenze.

Consultazione e Comunicazione: adotta e attua uno strumento normativo e/o organizzativo che preveda riunioni periodiche di tutte le figure competenti per la verifica della situazione nella gestione delle tematiche riguardanti salute, sicurezza e igiene e di un'adeguata diffusione delle risultanze delle riunioni all'interno dell'organizzazione.

Diffusioni delle informazioni: adotta e attua uno strumento normativo e/o organizzativo che disciplini la diffusione delle informazioni previste dalla normativa vigente relativa alla salute, sicurezza e igiene. In particolare tale norma definisce:

- ruoli, responsabilità e modalità di informazione periodica delle funzioni competenti verso i lavoratori, in relazione alle tematiche salute, sicurezza e igiene applicabili alle loro attività;
- l'informativa del Medico Competente, laddove necessario, relativamente ai processi e rischi connessi all'attività produttiva.

Formazione sensibilizzazione e competenze: adotta e attua uno strumento normativo e/o organizzativo che regolamenti il processo di formazione in materia di salute, sicurezza e igiene dei lavoratori. In particolare tale norma definisce:

- ruoli, responsabilità e modalità di erogazione della formazione dei lavoratori sui rischi, pericoli, misure, procedure, ruoli e istruzioni d'uso;
- i criteri di erogazione della formazione di ciascun lavoratore;
- l'ambito, i contenuti e le modalità della formazione in dipendenza del ruolo assunto all'interno della struttura organizzativa;
- i tempi di erogazione della formazione ai lavoratori sulla base della modalità e dei criteri definiti.

Rapporti con fornitori e contrattisti “*Informazione e coordinamento*”: adotta e attua uno strumento normativo e/o organizzativo che definisca:

- ruoli, responsabilità, modalità e contenuti dell’informazione da fornire alle imprese esterne sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui le imprese operano e sulle misure da adottare in relazione alla propria attività che un’impresa appaltatrice aggiudicataria deve conoscere, impegnarsi a rispettare e far rispettare ai propri dipendenti;
- ruoli, responsabilità e modalità di elaborazione del documento di valutazione dei rischi che indichi che le misure da adottare per eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavoratori nel caso di diverse imprese coinvolte nell’esecuzione di un’opera.

Rapporti con fornitori e contrattisti “*qualifica*”: adotta e attua uno strumento normativo e/o organizzativo che definisca: modalità di qualifica dei fornitori. In particolare tale norma:

- definisce ruoli, responsabilità e modalità di effettuazione della qualifica;
- prevede che si tenga conto dei risultati della verifica dei requisiti tecnico-professionali degli appaltatori;
- prevede che si tenga conto della rispondenza di quanto eventualmente fornito con le specifiche di acquisto e le migliori tecnologie disponibili in tema di tutela della salute e della sicurezza.

Rapporti con fornitori e contrattisti “*clausole contrattuali*”: adotta uno strumento normativo e/o organizzativo che definisca ruoli, responsabilità e modalità di inserimento delle clausole contrattuali standard riguardanti il rispetto delle normative di salute, sicurezza e igiene applicabili, nonché i costi della sicurezza nei contratti di somministrazione dei lavoratori, di appalto e di subappalto.

Rapporti con fornitori e contrattisti “*Monitoraggio dei fornitori*”: adotta uno strumento normativo e/o organizzativo che identifichi ruoli, responsabilità e modalità di monitoraggio sul rispetto delle normative di salute, sicurezza e igiene da parte dei fornitori nonché sulle attività da questi effettuata nei confronti dei sub-appaltatori in merito al rispetto delle suddette alternative.

Gestione degli asset: adotta uno strumento normativo e/o organizzativo che disciplini l’attività di manutenzione/ispezione degli asset aziendali affinché ne sia

sempre garantita l'integrità e l'adeguatezza in termini di salute e sicurezza dei lavoratori. In particolare tale norma:

- definisce ruoli, responsabilità e modalità di gestione degli asset;
- prevede periodiche verifiche di adeguatezza e integrità degli asset e di conformità ai requisiti normativi applicabili;
- prevede la pianificazione, l'effettuazione e la verifica delle attività di ispezione e manutenzione tramite personale qualificato e idoneo.

Misura e monitoraggio delle prestazioni, infortuni e incidenti: adotta uno strumento normativo e/o organizzativo che disciplini:

- ruoli, responsabilità e modalità di rilevazione, registrazione e investigazione interna degli infortuni;
- ruoli, responsabilità e modalità di tracciabilità e investigazione degli incidenti occorsi e dei "mancati incidenti";
- modalità di comunicazione da parte dei responsabili operativi al datore di lavoro e al responsabile del servizio prevenzione e protezione sugli infortuni/incidenti occorsi;
- ruoli, responsabilità e modalità di monitoraggio degli infortuni occorsi al fine di identificare le aree di maggior rischio infortuni.

Misura e monitoraggio delle prestazioni "altri dati": adotta uno strumento normativo e/o organizzativo che definisca ruoli, responsabilità e modalità di registrazione e monitoraggio per:

- i dati riguardanti la sorveglianza sanitaria;
- i dati riguardanti la sicurezza degli impianti;
- i dati riguardanti le sostanze e i preparati pericolosi utilizzati in azienda;
- altri dati diversi da infortuni e incidenti al fine di identificare le aree di maggior rischio.

Audit sulla Sicurezza sul Lavoro: adotta uno strumento normativo e/o organizzativo che definisca ruoli, responsabilità e modalità operative riguardo le attività di audit e verifica periodica dell'efficienza ed efficacia del sistema di gestione di sicurezza. In particolare tale norma definisce:

- la tempistica per la programmazione delle attività;

- le competenze necessarie per il personale coinvolto nelle attività di audit nel rispetto del principio dell'indipendenza dell'auditor rispetto all'attività oggetto dell'audit;
- le modalità di registrazione degli audit;
- le modalità di individuazione e applicazione delle azioni correttive nel caso siano rilevati scostamenti rispetto a quanto prescritto dal sistema di gestione della salute, sicurezza e igiene in azienda o dalle norme e prescrizioni applicabili;
- le modalità di verifica dell'attuazione e dell'efficacia delle suddette azioni correttive;
- le modalità di comunicazione dei risultati dell'audit alla Direzione aziendale.

Conduzione del processo di riesame: adotta uno strumento normativo e/o organizzativo che definisca ruoli, responsabilità e modalità di conduzione del processo di riesame da parte della Direzione aziendale in relazione all'efficacia e efficienza del sistema di gestione della salute, della sicurezza, dell'ambiente e dell'incolumità pubblica aziendale. Tale norma prevede lo svolgimento delle seguenti attività:

- analisi delle risultanze del reporting ottenuto;
- analisi dello stato di avanzamento di eventuali azioni di miglioramento definite nel precedente riesame;
- individuazione degli obiettivi di miglioramento per il periodo successivo e la necessità di eventuali modifiche ad elementi del sistema di gestione della salute, della sicurezza, e igiene in azienda;
- tracciabilità delle attività effettuate.

10.4 *Compiti specifici dell'Organismo di Vigilanza*

L'Organismo di Vigilanza è tenuto a svolgere i seguenti compiti con la massima indipendenza:

1. raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché aggiornare la lista di informazioni che devono essere allo stesso OdV obbligatoriamente trasmesse o tenute a sua disposizione;
2. coordinarsi con le altre funzioni aziendali (anche attraverso apposite riunioni) per il miglior monitoraggio delle attività nelle aree a rischio. A tal fine, l'OdV viene tenuto costantemente informato sull'evoluzione delle attività nelle

suddette aree a rischio e ha libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante. All'OdV devono essere inoltre segnalate da parte del management eventuali situazioni dell'attività aziendale che possono esporre i lavoratori al rischio di infortuni o malattie professionali;

3. condurre, in caso di segnalazione, le indagini interne per l'accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni in tema di sicurezza e salute dei lavoratori del presente Modello;
4. verificare le condizioni di idoneità del sistema di controllo nonché l'adeguatezza e le rispondenze alle esigenze di osservanza di quanto prescritto dal Testo Unico 81/2008, provvedendo, in caso contrario, a suggerire la necessità dell'aggiornamento degli elementi stessi;
5. coordinarsi con i Responsabili delle altre funzioni aziendali in tema di sicurezza e di salute dei lavoratori per i diversi aspetti attinenti all'attuazione del Modello ed al suo aggiornamento in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico;
6. promuovere idonee iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione degli aspetti del Modello che attengono alla politica della sicurezza adottata da GREEN REMEDIES S.p.A. e predisporre la documentazione organizzativa interna necessaria al fine del funzionamento del Modello stesso, contenente le istruzioni, chiarimenti o aggiornamenti;
7. condurre autonome ricognizioni sui processi produttivi ai fini della mappatura aggiornata delle aree di attività a rischio nell'ambito del contesto aziendale ed effettuare periodiche verifiche interessando, se del caso, RSPP, RLS, Medico Competente;
8. attivare le procedure di controllo, tenendo presente che una responsabilità primaria sul controllo delle attività, anche per quelle relative alle aree di attività a rischio, resta comunque demandata al management operativo;
9. segnalare al Presidente del CdA, all'Amministratore Delegato e al Presidente del Collegio dei Sindaci le criticità e le anomalie del sistema richiedendo i più opportuni interventi e la necessaria assistenza.

CAPITOLO 11 - REATO DI OSTACOLO ALLA GIUSTIZIA

11.1 *Tipologia di reato*

Trattasi del reato richiamato dall'art. **25-decies** del Decreto.

Art. 377-bis c.p. - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.

“Chiunque con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.”

*Tale ipotesi di reato è **potenzialmente configurabile** in GREEN REMEDIES S.p.A.*

11.2 *Attività sensibili*

Con riferimento a tali fattispecie di reato sono state riscontrate le seguenti attività sensibili:

- Gestione di contenziosi.

11.3 *Procedure specifiche*

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione dei rapporti con l'Autorità Giudiziaria, oltre alle regole di cui al presente Modello e, in particolare, a quelle indicate di seguito, i Destinatari del presente Modello devono conoscere e rispettare:

- a) il Codice Etico
- b) la documentazione e le disposizioni inerenti alla struttura gerarchico-funzionale aziendale e organizzativa del Gruppo, nel rispetto del sistema dei poteri esistente;
- c) il sistema di comunicazione al personale e di formazione dello stesso;
- d) il sistema disciplinare;

e) il regolamento interno.

La presente Sezione prevede l'espresso divieto a carico dei Destinatari di porre in essere, coadiuvare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, la fattispecie di reato di cui all'art. 377-bis c.p.

La società pertanto impone a carico dei Destinatari del Modello il rispetto delle seguenti disposizioni:

Obblighi

- a)** Nei rapporti con l'Autorità Giudiziaria, i Destinatari sono tenuti a prestare una fattiva collaborazione e ad astenersi dall'influenzare colleghi, collaboratori e consulenti nella loro libera determinazione di rendere all'Autorità Giudiziaria dichiarazioni veritiere, trasparenti ed esaustivamente rappresentative dei fatti.
- b)** Ancora nei rapporti con l'Autorità Giudiziaria, i Destinatari e, segnatamente, coloro i quali dovessero essere chiamati quali persone informate sui fatti inerenti ad un procedimento penale, anche connesso, collegato all'attività lavorativa prestata in GREEN REMEDIES S.p.A., sono tenuti ad esprimere liberamente le proprie rappresentazioni dei fatti.
- c)** Tutti i Destinatari devono tempestivamente avvertire, attraverso gli strumenti di comunicazione esistenti all'interno della Società (oppure con qualsivoglia strumento di comunicazione, purché nel rispetto del principio di tracciabilità), l'Organismo di Vigilanza di ogni procedimento giudiziario (civile, penale o amministrativo) che li veda coinvolti, a qualunque titolo, e che sia connesso alle loro funzioni all'interno dell'azienda, in particolare, reati presupposto previsti dal Decreto.

Divieti

- a)** La Società considera quali gravi violazioni dei doveri di cui al presente Modello le condotte funzionali alla coartazione od induzione, sotto qualsiasi forma e con qualsiasi modalità, di qualsiasi soggetto chiamato a rispondere avanti all'Autorità Giudiziaria nel malinteso interesse di GREEN REMEDIES S.p.A.
- b)** Tutti i Destinatari devono comunque tempestivamente avvertire l'Organismo di Vigilanza di ogni violenza o minaccia, pressione, offerta o promessa di denaro o altra utilità, ricevuta al fine di alterare le dichiarazioni da rendere all'Autorità Giudiziaria.

11.4 I controlli dell'organismo di vigilanza

Fermo restando il potere discrezionale dell'Organismo di Vigilanza di attivarsi con specifici controlli, anche a seguito delle segnalazioni ricevute, e, ferme restando le specifiche attribuzioni, l'Organismo di Vigilanza assumerà le iniziative che si dovessero rendere necessarie, volte a tutelare i dipendenti, collaboratori interni ed esterni alla società che fossero stati minacciati o, comunque, avvicinati al fine di essere stati indotti a rendere dichiarazioni mendaci o reticenti all'Autorità Giudiziaria.

In ragione dell'attività di vigilanza attribuita all'ODV nel presente Modello, a tale organismo viene garantito, in generale, libero accesso a tutta la documentazione aziendale che lo stesso ritiene rilevante al fine del monitoraggio dell'attività di sua competenza individuata nella presente Sezione.

CAPITOLO 12 - REATI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

12.1 *Tipologia dei reati*

Si descrivono brevemente qui di seguito le singole fattispecie contemplate nel D. Lgs. 231/2001 all'art. 24-ter:

Art. 416 c.p. - Associazione per delinquere

“Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601 bis e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22 bis, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600 bis, 600 ter, 600 quater, 600 quater 1, 600 quinquies, 609 bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609 quater, 609 quinquies, 609 octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609 undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.”

Il reato si verifica, quando chiunque possiede un vincolo stabile di coesione tra più soggetti e un programma criminoso riferito a un insieme di reati.

*Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata **NON applicabile** a GREEN REMEDIES S.p.A.*

Art. 416-bis c.p. - Associazione di tipo mafioso anche straniera

“Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.”

Il reato si verifica quando l'associazione ha come peculiarità la forza intimidatrice del vincolo associativo e della condizione di soggezione e di omertà che ne deriva.

*Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata **NON applicabile** a GREEN REMEDIES S.p.A.*

Art. 416-ter c.p. - Scambio elettorale politico-mafioso

“Chiunque accetta, direttamente o a mezzo di intermediari, la promessa di procurare voti da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all'articolo

416 bis o mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416 bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità o in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa è punito con la pena stabilita nel primo comma dell'articolo 416 bis.

La stessa pena si applica a chi promette, direttamente o a mezzo di intermediari, di procurare voti nei casi di cui al primo comma

Se colui che ha accettato la promessa di voti, a seguito dell'accordo di cui al primo comma, è risultato eletto nella relativa consultazione elettorale, si applica la pena prevista dal primo comma dell'articolo 416 bis aumentata della metà.

In caso di condanna per i reati di cui al presente articolo, consegue sempre l'interdizione perpetua dai pubblici uffici."

*Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata **NON applicabile** a GREEN REMEDIES S.p.A.*

Art. 630 c.p. - Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione

"Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.

Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.

Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni.

Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi.

Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può

essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.

I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo."

*Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata **NON applicabile** a GREEN REMEDIES S.p.A.*

Art. 74 D.P.R. 9.10.1990 n. 309 - Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope

"Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'art. 416 del codice penale. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti. Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo".

Il reato si verifica in capo ai soggetti che hanno preso parte ad un'associazione che ha come scopo ultimo il traffico illecito di sostanze psicotrope o stupefacenti.

*Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata **NON applicabile** a GREEN REMEDIES S.p.A.*

Delitti di Associazione per delinquere e Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo, escluse

quelle previste dall'articolo 2, terzo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (richiamati dall'art. 407, comma 2°, lett. a), n. 5):

"2. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui all'articolo 416 del codice penale, ad esclusione del sesto comma, ovvero di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 5), del codice di procedura penale, si applica la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

4. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3."

*Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata **NON applicabile** a GREEN REMEDIES S.p.A.*

12.2 Attività sensibili

Con riferimento a tali fattispecie di reato sono state riscontrate le seguenti attività sensibili:

- Approvvigionamento di beni e/o servizi;
- Assunzione del personale;
- Transazioni finanziarie;
- Gestione di agenti, intermediari, partner commerciali, fornitori;
- Vendita di beni e/o servizi;
- Gestione delle sponsorizzazioni, donazioni o omaggi;
- Attività che coinvolgono direttamente minorenni, soprattutto per finalità didattiche, sportive e ricreative.

12.3 Procedure specifiche

L'esame del complesso delle attività aziendali ha condotto a escludere la possibilità di commissione dei reati in argomento.

GREEN REMEDIES S.P.A.



A tale riguardo, comunque, il Consiglio d'Amministrazione e/o l'Amministratore Delegato di GREEN REMEDIES S.p.A. provvederà ad effettuare le opportune valutazioni circa l'eventuale estensione del sopra descritto *risk assessment* e il conseguente aggiornamento del Modello.

CAPITOLO 13 - REATI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

13.1 *Tipologia dei reati*

Trattasi dei reati richiamati dall'art. **25-bis1** del Decreto che contempla le seguenti fattispecie:

Art. 513 c.p. - Turbata libertà dell'industria o del commercio

“Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.”

*Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata **NON applicabile** a GREEN REMEDIES S.p.A.*

Art. 513-bis c.p. - Illecita concorrenza con minaccia o violenza

“Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziaria in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.”

*Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata **NON applicabile** a GREEN REMEDIES S.p.A.*

Art. 514 c.p. - Frodi contro le industrie nazionali

“Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516.

Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474.”

*Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata **NON applicabile** a GREEN REMEDIES S.p.A.*

Art. 515 c.p. - Frode nell'esercizio del commercio

“Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065.

Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 103.”

*Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata **potenzialmente applicabile** a GREEN REMEDIES S.p.A.*

Art. 516 c.p. - Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine

“Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032.”

*Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata **potenzialmente applicabile** a GREEN REMEDIES S.p.A.*

Art. 517 c.p. - Vendita di prodotti industriali con segni mendaci

“Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è previsto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a ventimila euro.”

*Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata **NON applicabile** a GREEN REMEDIES S.p.A.*

Art. 517-ter c.p. - Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale

“Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.”

*Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata **NON applicabile** a GREEN REMEDIES S.p.A.*

Art. 517-quater c.p. - Contraffazione d'indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari

“Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.”

*Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata **NON applicabile** a GREEN REMEDIES S.p.A.*

13.2 Attività sensibili



Con riferimento a tali fattispecie di reato sono state riscontrate le seguenti attività sensibili:

- Vendita di beni e/o servizi;
- Produzione o uso di prodotti dotati di marchi, segni distintivi, modelli, disegni e brevetti;
- Esercizio di attività di impresa per mezzo di rete telematica.

13.3 Procedure specifiche

La società, oltre al possesso dell'autorizzazione sanitaria di cui la Legge 183/62, attua l'applicazione delle procedure di autocontrollo previste dalla vigente normativa (Regolamento CE 852/2004) riguardante l'igiene dei prodotti alimentari e la prevenzione dei rischi per i Consumatori (Sistema HACCP - D. Lgs. 193/07).

I prodotti ricevuti sono altresì oggetto di ulteriori analisi chimiche e microbiologiche, che vengono effettuate a campione secondo una procedura interna dell'Ufficio amministrativo competente, che archivia e conserva i relativi risultati per la durata di sei anni.

La società confina le merci scadute o danneggiate contabilmente e fisicamente in un magazzino diverso e separato da quello dei prodotti destinati alla vendita e provvede all'aggiornamento nei termini del Registro dei Rifiuti e allo smaltimento tramite società intermediaria esperta nel settore.

La società vende ai propri retailers i prodotti fino a massimo 5 mesi prima del termine minimo di conservazione (identificato sulla confezione con BEST BEFORE END mmaa), salvo diversi accordi intercorsi tra le parti.

A tale riguardo, comunque, il Consiglio d'Amministrazione e/o l'Amministratore Delegato di GREEN REMEDIES S.p.A. provvederà a effettuare le opportune valutazioni circa l'eventuale estensione del sopra descritto *risk assessment* e il conseguente aggiornamento del Modello.

CAPITOLO 14 - REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

14.1 *Tipologia dei reati*

Trattasi di reati richiamati dall'art. 25-novies del Decreto, che contempla le fattispecie qui di seguito descritte.

Art. 171 co. 1, lett. a-bis e co. 3 L. n. 633/1941

Vengono richiamate solo le parti indicate dal Decreto.

“Salvo quanto disposto dall'art. 171-bis e dall'articolo 171-ter è punito con la multa da euro 51 a euro 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:

a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa;

La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516 se i reati di cui sopra sono commessi sopra una opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.”

Tale ipotesi di reato è **potenzialmente configurabile** in GREEN REMEDIES S.p.A.

Art. 171-bis L. n. 633/1941

“Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della

banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità."

*Tale ipotesi di reato è **potenzialmente configurabile** in GREEN REMEDIES S.p.A.*

Art. 171-ter L. n. 633/1941

"È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque a fini di lucro:

a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze d'immagini in movimento;

b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico -musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;

c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, o distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);

d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;

e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;

f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove

commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.

f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;

h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102 quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.

È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque:

a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;

a-bis) in violazione dell'art. 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;

b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;

c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.

La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:

a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale;

b) la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di cui almeno uno a diffusione nazionale, e in uno o più periodici specializzati;

c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici."

*Tale ipotesi di reato è **potenzialmente configurabile** in GREEN REMEDIES S.p.A.*

Art. 171-septies L. n. 633/1941

"La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche:

a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;

b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiarare falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge."

*Tale ipotesi di reato è **potenzialmente configurabile** in GREEN REMEDIES S.p.A.*

Art. 171-octies L. n. 633/1941

"Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 25.822 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità."

*Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata **NON applicabile** a GREEN REMEDIES S.p.A.*

14.2 Attività sensibili



Con riferimento a tali fattispecie di reato sono state riscontrate le seguenti attività sensibili:

- Gestione di *data base* (banche dati);
- Gestione di opere dell'ingegno.

14.3 Procedure specifiche

Si richiamano integralmente gli obblighi e i divieti previsti nel Capitolo 7 sui Reati Informatici.

Deve essere verificato che i materiali di comunicazione esterni all'azienda (immagini, testi, grafica, etc.), che la stessa utilizza in proprie attività e iniziative di comunicazione, siano acquisiti e utilizzati in conformità con la disciplina legislativa in materia di diritto d'autore.

Deve essere verificato che i materiali formativi di origine esterna somministrati a dipendenti e collaboratori siano acquisiti e utilizzati in conformità con la disciplina legislativa in materia di diritto d'autore.

CAPITOLO 15 - REATI AMBIENTALI

15.1 *Tipologia dei reati*

Si descrivono brevemente qui di seguito le singole fattispecie contemplate nel D. Lgs. 231/2001 all'art. 25 **undecies**:

Art. 452-bis c.p. - Inquinamento ambientale

È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

*Tale ipotesi di reato è potenzialmente **NON configurabile** in GREEN REMEDIES S.p.A.*

Art. 452-quater c.p. - Disastro ambientale

“Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni.

Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;

2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;

3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.”

*Tale ipotesi di reato è potenzialmente **NON configurabile** in GREEN REMEDIES S.p.A.*

Art. 452-quinquies c.p. - Delitti colposi contro l'ambiente

“Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.

Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.”

La norma in esame punisce a titolo di colpa le fattispecie di inquinamento ambientale e disastro ambientale, operando una diminuzione di pena. Nonostante la formulazione, è pacifico che trattasi di autonoma figura di reato, e non di circostanza attenuante.

Al secondo comma è prevista una ulteriore diminuzione di pena qualora non venga cagionato un vero e proprio inquinamento o disastro ambientale, ma un mero pericolo, da accertarsi in concreto, che essi si realizzano. La disposizione determina, dunque, una forte anticipazione della rilevanza penale, prevenendo e punendo condotte meramente prodromiche alla causazione di un effettivo danno.

*Tale ipotesi di reato è **potenzialmente configurabile** in GREEN REMEDIES S.p.A.*

Art. 452-octies c.p. - Circostanze aggravanti

“Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.

Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di

appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate.

Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.”

*Tale ipotesi di reato è potenzialmente **NON configurabile** in GREEN REMEDIES S.p.A.*

Art. 452-sexies c.p. - Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.”

*Tale ipotesi di reato è potenzialmente **NON configurabile** in GREEN REMEDIES S.p.A.*

Art. 727-bis c.p. - Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino

a 4. 000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.”

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 727-bis del codice penale, per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE.

*Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata **NON applicabile** a GREEN REMEDIES S.p.A.*

Art.733-bis. c.p. - Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto

“Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3. 000 euro”.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 733-bis del codice penale per 'habitat all'interno di un sito protetto' si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE.

*Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata **NON applicabile** a GREEN REMEDIES S.p.A.*

Art. 137 co. 2,3,5,11,13 D. Lgs. 152/2006 - Sanzioni penali

Dell'art. 137 D. Lgs. 152/2006 sono richiamate nel Decreto solo le parti qui riportate.

“1. Chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da millecinquecento euro a diecimila euro.

2. Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni.

3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei

gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.

5. Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro.

11. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e articolo 104 è punito con l'arresto sino a tre anni.

13. Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.”

*Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata **NON applicabile** a GREEN REMEDIES S.p.A.*

Art. 256 co. 1, 3, 5, 6 D. Lgs. 152/2006 - Attività di gestione di rifiuti non autorizzata

Il Decreto punisce la commissione delle seguenti condotte reato-presupposto:

“1. Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:

a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;

b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

3. Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).

6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti."

Tale ipotesi di reato è **potenzialmente configurabile** in GREEN REMEDIES S.p.A.

Art. 257 co. 1, 2 D. Lgs. 152/2006 - Bonifica dei siti

"Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.

Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose".

Tale ipotesi di reato è **potenzialmente configurabile** in GREEN REMEDIES S.p.A.

Art. 258 co. 4 D. Lgs. 152/2006 - Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari

Dell'art. 258 D. Lgs. 152/2006 sono richiamate nel Decreto solo le parti qui riportate:

“4. Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemilatrecento euro. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto”.

Tale ipotesi di reato è **potenzialmente configurabile** in GREEN REMEDIES S.p.A.

Art. 259 co. 1 D. Lgs. 152/2006 - Traffico illecito di rifiuti

Dell'art. 259 D. Lgs. 152/2006 nel Decreto sono richiamate solo le parti qui riportate.

“1. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.”

*Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata **potenzialmente applicabile** a GREEN REMEDIES S.p.A.*

Art. 260 co. 1, 2 D. Lgs. 152/2006 - Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti

Dell'art. 260 D. Lgs. 152/2006 sono richiamate solo le parti qui riportate.

“1. Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.

2. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.”

Tale ipotesi di reato è **NON configurabile** in GREEN REMEDIES S.p.A.

Art. 1 co. 1, 2 L. 150/1992

Nel Decreto vengono richiamate solo le parti qui riportate:

“1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda da lire quindici milioni a lire centocinquanta milioni chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;

b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;

d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;

e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;

f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.

2. In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a due anni e dell'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni. Qualora il reato suddetto

viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi."

*Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata **NON applicabile** a GREEN REMEDIES S.p.A.*

Art. 2 co. 1, 2 L. 150/1992

Dell'art. 2 L. 150/1992 sono richiamate solo le parti qui riportate:

"1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni o con l'arresto da tre mesi ad un anno, chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;

b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;

d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;

e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'allegato B del Regolamento.

2. In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a un anno e dell'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di quattro mesi ad un massimo di dodici mesi."

*Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata **NON applicabile** a GREEN REMEDIES S.p.A.*

Art. 3.bis co. 1 L. 150/1992

Nel Decreto sono richiamate solo le parti qui riportate:

"1. Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed l), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale."

*Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata **NON applicabile** a GREEN REMEDIES S.p.A.*

Art. 6 co. 4 L. 150/1992

Dell'art. 6 L. 150/1992 sono richiamate solo le parti qui riportate, restano pertanto fuori dal novero dei reati presupposto tutte le altre condotte descritte dalla disposizione.

"1. Fatto salvo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, è vietato a chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica.

4. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire quindici milioni a lire duecento milioni."

*Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata **NON applicabile** a GREEN REMEDIES S.p.A.*

Art. 3 co. 6 L. 549/1993

"1. La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 3093/94.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabiliti, in conformità alle disposizioni ed ai tempi del programma di eliminazione progressiva di cui al regolamento (CE) n. 3093/94, la data fino alla quale è consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A, allegata alla presente legge, per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore della presente legge, ed i tempi e le modalità per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, e sono altresì individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla tabella B, relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma. La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alle tabelle A e B allegate alla presente legge cessano il 31 dicembre 2008, fatte salve le sostanze, le lavorazioni e le produzioni non comprese nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 3093/94, secondo le definizioni ivi previste. (1)

4. L'adozione di termini diversi da quelli di cui al comma 3, derivati dalla revisione in atto del regolamento (CE) n. 3093/94, comporta la sostituzione dei termini indicati nella presente legge ed il contestuale adeguamento ai nuovi termini.

5. Le imprese che intendono cessare la produzione e la utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B allegata alla presente legge prima dei termini prescritti possono concludere appositi accordi di programma con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'art. 10, con priorità correlata all'anticipo dei tempi di dismissione, secondo le modalità che saranno fissate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente.

6. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito."

*Tale ipotesi di reato è **potenzialmente configurabile** in GREEN REMEDIES S.p.A.*

Art. 8 co. 1, 2 D. Lgs. 202/2007 - Inquinamento doloso

Dell'art. 8 D. Lgs. 202/2007 sono richiamate solo le parti qui riportate, restano pertanto fuori dal novero dei reati presupposto tutte le altre condotte descritte dalla disposizione.

"[Art. 4 D. Lgs. 202/2007

1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 5, nelle aree di cui all'articolo 3, comma 1, è vietato alle navi, senza alcuna discriminazione di nazionalità, versare in mare le sostanze inquinanti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), o causare lo sversamento di dette sostanze.]

"1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000.

2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000."

*Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata **NON applicabile** a GREEN REMEDIES S.p.A.*

Art. 9 co. 1, 2 D. Lgs. 202/2007 - Inquinamento colposo

Dell'art. 9 D. Lgs. 202/2007 sono richiamate solo le parti qui riportate, restano pertanto fuori dal novero dei reati presupposto tutte le altre condotte descritte dalla disposizione.

"1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000."

*Tale ipotesi di reato è **NON applicabile** in GREEN REMEDIES S.p.A.*

15.2 Cenni al decreto legislativo n. 121/2011 e alla legge n. 68/2015

Il 7 luglio 2011 il Consiglio dei Ministri ha varato il **Decreto legislativo n. 121/2011**, attuativo delle direttive 2008/99/CE, sulla tutela penale dell'ambiente e 2009/123/CE, di modifica della direttiva 2005/35/CE, relativa all'inquinamento provocato dalle navi, da recepirsi nel nostro ordinamento.

Il decreto, pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 1 agosto 2011 ed entrato in vigore il 16 agosto 2011, è attuativo della legge n. 96/2010 (c.d. legge comunitaria 2009), la quale delegava il Governo ad adottare, entro il termine di nove mesi dall'entrata in vigore della stessa, le precitate direttive al fine di:

- a. introdurre tra i reati di cui alla sezione III del capo I del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e successive modificazioni, le fattispecie criminose indicate nelle stesse;
- b. prevedere, nei confronti degli enti nell'interesse o a vantaggio dei quali è stato commesso uno dei reati di cui alla lettera A), adeguate e proporzionate sanzioni amministrative pecuniarie, di confisca, di pubblicazione della sentenza ed eventualmente anche interdittive, nell'osservanza dei principi di omogeneità ed equivalenza rispetto alle sanzioni già previste per fattispecie simili, e comunque nei limiti massimi previsti dagli articoli 12 e 13 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e successive modificazioni.

Il Decreto legislativo 121/2011, pertanto, ha provveduto a introdurre due nuove fattispecie penali:

1. Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.).
2. Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-ter c.p.).

e a inserire nel corpo del D. Lgs. 231/2001, all'art. 25-undecies, un nuovo catalogo di reati ambientali presupposto, idonei a fondare la responsabilità dell'ente in materia ambientale.

In particolare il D. Lgs. n. 121/2011 ha richiamato molti reati già disciplinati e sanzionati da diverse leggi speciali:

Codice dell'Ambiente (D. Lgs. n. 152/2006):

1. Effettuazione di scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose (art. 137);

2. Raccolta, trasporto, smaltimento, commercio di rifiuti in mancanza di autorizzazione (art. 256);
3. Inquinamento del suolo, sottosuolo, acque superficiali o sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia (art. 257);
4. Violazione della tenuta dei formulari nel trasporto di rifiuti (art. 258);
5. Traffico illecito dei rifiuti (art. 259);
6. Attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti (art. 260);
7. Falsa indicazione delle caratteristiche dei rifiuti nei certificati e l'utilizzo degli stessi (art. 260-bis)¹;
8. Superamento dei valori limite di emissione in atmosfera (art. 279).

Tutela delle specie animali e vegetali in via di estinzione disciplinato dalla legge n. 50/1992:

1. Importazione o l'esportazione senza licenza, l'utilizzo difforme, il trasporto, il commercio o la detenzione degli esemplari elencati nel Regolamento 338/97;
2. Detenzione di mammiferi e rettili selvatici o in cattività;
3. Falsificazione o l'alterazione di documenti per ottenere licenze o certificati.

Tutela dell'ozono stratosferico di cui alla legge n. 549/1993:

1. Produzione, consumo, importazione, esportazione, commercializzazione e detenzione delle sostanze lesive secondo quanto previsto dal Regolamento CE 3093/94.

Inquinamento provocato dalle navi e in particolare il versamento colposo o doloso in mare di sostanze inquinanti di cui agli Allegati I e II alla Convenzione Marpol n. 73/78 ex artt. 8 e 9 DLgs. 202/2007.

In merito alle condotte lesive il nuovo testo normativo ha previsto tre classi di gravità:

1. la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote per i reati sanzionati con l'ammenda o con la pena dell'arresto fino ad un anno ovvero dell'arresto fino a due anni in alternativa alla pena pecuniaria;

¹ L'entrata in vigore della disciplina sul "Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti" (SISTRI) è stata prorogata al 31.12.2017 dall'art. 12 d.l. n. 244/16.

2. la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote per i reati sanzionati con la reclusione fino a due anni o con la pena dell'arresto fino a due anni;
3. la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote per i reati sanzionati con la reclusione fino a tre anni o con la pena dell'arresto fino a tre anni. fatta eccezione per il reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti previsto dall'art. 260 del Codice dell'Ambiente la cui sanzione pecuniaria varia da trecento quote fino ad un massimo di ottocento quote, quindi, da un minimo di circa Euro 40.000 ad un massimo di Euro 1.250.00

Inoltre, in caso di condanna per i delitti concernenti:

1. lo scarico di acque reflue industriali (art. 137, comma 11, D. Lgs. 152/2006);
2. realizzazione o gestione di discarica non autorizzata, destinata allo smaltimento di rifiuti pericolosi (art. 256, comma 3, D. Lgs. 152/2006);
3. traffico illecito di rifiuti (art. 260, commi 1 e 2, D. Lgs. 152/2006);
4. sversamento colposo e doloso di sostanze inquinanti in mare (artt. 8, commi 1 e 2 e 9, comma 2, D. Lgs. 202/2007),

si applicano anche le sanzioni interdittive per un periodo non superiore a sei mesi.

Prosegue la norma prevedendo nel caso in cui l'ente, ovvero una unità organizzativa dello stesso, vengano stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui al suddetto art. 260 e per il reato di inquinamento doloso provocato dalle navi ex art. 8, D. Lgs. 202/2007, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

La legge n. 68/2015

La Legge in questione introduce all'interno del nostro codice penale, immediatamente dopo il Titolo VI del libro secondo, dedicato ai delitti contro l'incolumità pubblica, il nuovo Titolo VI-bis intitolato *"Dei delitti contro l'ambiente"*.

I nuovi reati sono costruiti sul modello delle figure criminose contenute nella Direttiva 2008/99 CE sulla tutela penale dell'ambiente. Il legislatore, infatti, innovando rispetto alla tradizione in materia di reati ambientali, supera il modello del reato contravvenzionale di mera condotta incentrato sull'esercizio dell'attività inquinante senza autorizzazione o in superamento dei valori-soglia, per abbracciare lo schema proprio del "delitto di evento".

Tra le numerose nuove incriminazioni comprese all'interno del nuovo Titolo VI-*bis* c.p. assumono particolare rilievo:

- il delitto di inquinamento ambientale (previsto dall'art. 452-*bis*) che punisce con la reclusione da 2 a 6 anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 *"chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: a) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; b) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna"*;
- il delitto di morte o lesioni come conseguenza non voluta del delitto di inquinamento ambientale (previsto dall'art. 452-*ter*) che introduce un'ipotesi speciale di lesioni colpose e omicidio colposo quale conseguenza della condotta di inquinamento ambientale;
- il delitto di disastro ambientale (previsto dall'art. 452-*quater*) che punisce con la reclusione da 5 a 15 anni chiunque, al di fuori dei casi previsti dall'art. 434 (c.d. disastro innominato), *"abusivamente cagiona un disastro ambientale"*, raccogliendo l'auspicio formulato dalla Corte Costituzionale nella sentenza 327/2008 in ordine alla tipizzazione di una autonoma figura di reato, anche nell'ottica dell'accresciuta attenzione alla tutela ambientale ed a quella della integrità fisica e della salute pubblica;
- il delitto di impedimento al controllo (previsto dall'art. 452-*septies*) che punisce da 6 mesi a 3 anni chiunque impedisca, intralci o eluda l'attività di vigilanza e controllo ambientale e di sicurezza ed igiene del lavoro ovvero ne comprometta gli esiti;
- il delitto di omessa bonifica (previsto dall'art. 452-*terdecies*) che punisce con la reclusione da 1 a 4 anni e con la multa da 20.000 a 80.000 euro chiunque, essendovi obbligato non provveda alla bonifica, al ripristino e al recupero dello stato dei luoghi. L'obbligo dell'intervento può derivare direttamente dalla legge, da un ordine del giudice o da una pubblica autorità. La nuova fattispecie non viene a sovrapporsi con quella di cui all'art. 257 del d.lgs. 152/06 (Testo Unico Ambientale), atteso che quest'ultima oltre ad essere una contravvenzione ambientale (e non un delitto), opera solo in caso di inottemperanza colpevole delle disposizioni impartite nel progetto di bonifica.

Rispetto alle nuove fattispecie penali ora introdotte, solo due di esse possono essere commesse per colpa. La nuova disciplina – infatti - contempla anche la forma colposa per i fatti di inquinamento ambientale e disastro ambientale. In questo senso, l'art. 452-*quinquies* (*Delitti colposi contro l'ambiente*) dispone che *"se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi"* e se dalla commissione di tali fatti *"deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo"*

Il provvedimento in questione prevede, inoltre, ulteriori misure che si possono così riassumere:

- stabilisce diminuzioni di pena per coloro che collaborano con le autorità ed evitano che i delitti contro l'ambiente siano portati a conseguenze ulteriori (ravvedimento operoso, art. 452-*decies*);
- prevede un aggravamento di pena per i reati associativi connessi ai delitti contro l'ambiente (art. 452-*octies*);
- introduce nel codice penale un nuovo articolo 452-*novies* (aggravante ambientale), in base al quale la pena è aumentata quando un fatto-reato sia commesso per la commissione di un delitto contro l'ambiente;
- prevede che, in caso di condanna o patteggiamento per uno dei nuovi delitti ambientali nonché per associazione a delinquere (tanto comune quanto mafiosa) finalizzata alla commissione di delitti ambientali, il giudice debba sempre ordinare la confisca dei beni prodotto o profitto del reato o che servirono a commetterlo, salvo che appartengano a terzi estranei al reato (art. 452-*undecies*);
- stabilisce che, se la confisca non è possibile, il giudice debba ordinare la confisca per equivalente (analoga disposizione è inserita nel Testo Unico ambientale, per il delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, art. 260, comma 4-*bis*);
- obbliga il condannato al recupero e - ove tecnicamente possibile - al ripristino a proprio carico dello stato dei luoghi (art. 452-*duodecies*);
- prevede per i nuovi delitti ambientali il raddoppio dei termini di prescrizione;
- prevede che alla condanna per tali delitti consegua l'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione;
- impone al pubblico ministero procedente di dare comunicazione al Procuratore nazionale antimafia delle indagini per i nuovi delitti contro l'ambiente.

15.3 Attività sensibili

Con riferimento a tali fattispecie di reato sono state in generale riscontrate le seguenti attività sensibili:

Area A: animali/habitat

- Detenzione di specie animali selvatiche protette;
- Detenzione di specie vegetali selvatiche protette;
- Cattura, uccisione, distruzione di specie animali e vegetali protette;

- Detenzione di esemplari di specie indicate nell'allegato A appendice I, II, III e nell'allegato C, parte 1 e 2, del regolamento (CEE) n.338/97;
- Detenzione di esemplari di mammiferi e rettili di specie selvatiche che costruiscono pericolo per la salute e incolumità pubblica;
- Distruzione e/o deterioramento dell'habitat di un sito protetto.

Area B: acque

- Scarichi industriali;
- Scarichi industriali pericolosi;
- Scarichi in mare da parte di navi/aeromobili di sostanze e/o materiali;
- Sversamento in mare da parte di navi di sostanze inserite nell'allegato I (idrocarburi) e nell'allegato II (sostanze liquide nocive trasportate alla rinfusa) alla Convenzione Marpol 73/78, con o senza danni permanenti sulla qualità delle acque.

Area C: rifiuti

- Raccolta, trasporto, recupero, smaltimento e/o commercializzazione di rifiuti non pericolosi;
- Raccolta, trasporto, recupero, smaltimento e/o commercializzazione di rifiuti pericolosi;
- Deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi;
- Realizzazione e gestione di discarica;
- Realizzazione e gestione di discarica, destinata anche in parte allo smaltimento di rifiuti pericolosi;
- Miscelazione rifiuti;
- Formulazione per rifiuti non pericolosi;
- Intermediazione di rifiuti;
- Traffico illecito di rifiuti;
- Gestione rifiuti radioattivi;
- Importazione, esportazione, vendita, esportazione per vendita e trasporto conto terzi;

Area D: inquinamento/bonifica.

- Inquinamento del suolo/ sottosuolo delle acque superficiali / sotterranee.



- Attività di bonifica;
- Attività di bonifica a seguito di inquinamento da sostanze pericolose;
- Inquinamento con sostanze pericolose.

Area E: emissioni in atmosfera

- Emissioni in atmosfera nei limiti consentiti da autorizzazioni o della legge;
- Cessazione dell'utilizzo di sostanze lesive dell'ozono.

15.4 Procedure specifiche

È fatto espresso divieto a carico degli Organi Sociali di GREEN REMEDIES S.p.A., dei dipendenti, dei consulenti, dei partner e delle società di service di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che integrino fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate dal d.lgs. n. 231/2001; sono, altresì, proibite le violazioni ai principi ed alle procedure aziendali.

È fatto espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di prevedere all'interno della società i seguenti strumenti.

Area A

Non vengono previste misure specifiche in quanto non pertinente all'attività aziendale.

Area B

Non vengono previste misure specifiche in quanto non pertinente all'attività aziendale.

Area C

La società gestisce e aggiorna puntualmente il Registro per la sottrazione dal commercio delle merci scadute, che vengono confinate contabilmente e fisicamente in un magazzino diverso e separato da quello dei prodotti destinati alla vendita.

La società rimette contrattualmente a titolo oneroso lo smaltimento dei rifiuti a società esperta nel settore, previa esibizione e verifica del titolo abilitativo alla ricezione e all'avvio degli stessi a smaltimento e/o recupero.

I contratti disciplinano gli oneri del committente nella compilazione e consegna della documentazione amministrativa che accompagna i rifiuti, nell'imballaggio, etichettatura e conservazione dei rifiuti, nel carico dei rifiuti sui mezzi di trasporto dell'appaltatore, nella presentazione delle analisi sui rifiuti, se richieste.

I contratti disciplinano gli oneri dell'appaltatore nella raccolta e trasporto con mezzi propri (o di aziende terze comunque autorizzate) dei rifiuti ricevuti, nel fornire/sostituire i contenitori per il ritiro dei rifiuti, consegnare la copia del FIR, nell'attestare l'avvenuto smaltimento dei rifiuti introitati (se realizzato), nel raccogliere e conservare tutta la documentazione tecnica comprovante la corretta esecuzione delle fasi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti pericolosi.

La società affida a tariffa al gestore ambientale di riferimento del territorio AcegasApsAmga la raccolta e l'avvio a smaltimento e recupero degli altri rifiuti prodotti nell'esercizio dell'attività aziendale.

Area D

Non vengono previste misure specifiche in quanto non pertinente all'attività aziendale.

Area E

Non vengono previste misure specifiche in quanto non pertinente all'attività aziendale.

CAPITOLO 16 - REATO DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE E RAZZISMO

16.1 *Tipologia di reati*

IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE

Trattasi di reati richiamati dall'art. 25-**duodecies** del Decreto, che contempla le fattispecie qui di seguito descritte.

Art. 22, comma 12-bis D.Lgs. 286 del 25 luglio 1998 - Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

“Le pene per il fatto previsto al comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:

- a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;*
- b) se i lavoratori occupati sono minori in età lavorativa;*
- c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'art. 603-bis del codice penale.”*

Il comma 12 dell'art. 22 del D. Lgs. 586/1998 sopra richiamato stabilisce che il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso di soggiorno sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato.

1- In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro”.

Questo articolo estende agli enti la responsabilità per lo sfruttamento di manodopera irregolare (oltre i limiti stabiliti dal D.Lgs. 286/98 in termini di numero di lavoratori, età e condizioni lavorative).

*Tale ipotesi di reato è **potenzialmente configurabile** in GREEN REMEDIES S.p.A.*

Art. 12, co. 3, 3-bis, 3-ter e 5 D.Lgs. 286 del 25 luglio 1998 (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 10) - Disposizioni contro le immigrazioni clandestine

“3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:

a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;

b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;

c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;

d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;

e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplosive.

3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.

3-ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:

a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;

b) sono commessi al fine di trarre profitto, anche indiretto.

5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà”.

*Tale ipotesi di reato è **potenzialmente configurabile** in GREEN REMEDIES S.p.A.*

REATI DI RAZZISMO E XENOFOBIA

Si tratta del reato richiamato dall'art. 25-terdecies del Decreto, ovvero:

Art. 604-bis c.p. (art. 3, co. 3-bis L. 654 del 13 ottobre 1975) - Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito:

a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;

b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni.

Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale.”

La norma è diretta a tutelare il rispetto della dignità umana e del principio di uguaglianza etnica, nazionale, razziale e religiosa.

Essa punisce qualsiasi condotta di propaganda sulla superiorità o sull'odio razziale, nonché l'istigazione e la propaganda di fatti o attività atte a provocare violenza per motivi etnici, razziali o religiosi.

Ai commi successivi vengono, inoltre, vietate le associazioni istituite a tale scopo, punendo sia i meri partecipanti all'associazione, sia, in maniera più grave (analogamente alle norme sull'associazione a delinquere ex art. 416) gli organizzatori e promotori.

Rappresenta la più grave e autonoma figura di reato quella di cui all'ultimo comma, che punisce la propaganda e l'istigazione di pensieri che possano concretamente creare il pericolo che derivi la diffusione di idee atte alla minimizzazione dei fatti storici elencati. Trattasi di reato di pericolo concreto, in cui il giudice deve valutare il pericolo di diffusione delle idee negazioniste.

*Tale ipotesi di reato è **NON configurabile** in GREEN REMEDIES S.p.A.*

16.2 Attività sensibili

Con riferimento a tali fattispecie di reato sono state riscontrate le seguenti attività sensibili:

- Selezione e assunzione, anche tramite soggetti terzi (agenzie di somministrazione o appaltatori), di personale straniero o di lavoratori provenienti da paesi terzi privi di regolare permesso di soggiorno;
- Selezione e contrattualizzazione dei rapporti con fornitori di beni e di servizi, inclusa la gestione tecnica e amministrativa e le consulenze;
- Raccolta e archiviazione in appositi database della documentazione relativa alle candidature pervenute, nel rispetto della privacy;
- Sensibilizzazione e formazione del personale sulla lotta alle discriminazioni per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;
- Gestione di attività che prevedono il ricorso diretto/indiretto a manodopera.

16.3 Procedure specifiche

È fatto espresso divieto a carico degli Organi Sociali di GREEN REMEDIES S.p.A., dei dipendenti, dei consulenti, dei partner e delle società di service di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che integrino fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate dal D. Lgs. 231/2001.

È fatto espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

- verificare i documenti in particolare del permesso di soggiorno nella fase selettiva e di instaurazione del rapporto

- adottare una procedura di verifica periodica della permanenza di valido titolo di soggiorno sul territorio dello Stato del personale dipendente extra UE;
- assicurarsi con apposite clausole contrattuali che eventuali soggetti terzi con cui la Società collabora (fornitori, consulenti, ecc.) si avvalgano di lavoratori in regola con la normativa in materia di permesso di soggiorno e richiedere espressamente l'impegno a rispettare il Modello;
- archiviare in appositi database riservati la documentazione e i dati sensibili relativi ai profili dei dipendenti, nel rispetto della privacy e delle eventuali caratteristiche culturali o etniche;
- coinvolgere e sensibilizzare tutta la struttura direttiva, dell'insieme dei dipendenti e di coloro che lavorano per conto dell'organizzazione verso una cultura di responsabilità e di attenzione alle tematiche della non discriminazione culturale o di altro genere;

É fatto divieto in particolare di:

- violare dei principi e delle procedure aziendali, in particolari quelle relative alle modalità di assunzione di personale;
- assumere personale extracomunitario senza permesso di soggiorno o con permesso scaduto;
- utilizzare fornitori che si servono di lavoratori extracomunitari senza permesso di soggiorno anche allo scopo di ottenere riduzione nei prezzi del servizio;
- instaurare rapporti o porre in essere operazioni con soggetti qualora vi sia il fondato sospetto che ciò possa esporre la Società al rischio di commissione di uno o più reati;
- favorire, in qualsiasi modo, forme di ingresso e di permanenza illecita nel territorio dello stato italiano di migranti e/o procacciare illegalmente forza lavoro attraverso il traffico di migranti e la tratta degli schiavi né in alcun modo facilitarne il finanziamento o la sua realizzazione;
- realizzare qualsiasi attività discriminatoria nei confronti del personale sul luogo di lavoro;
- propagandare o lasciar diffondere idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico ovvero di istigazione o incitamento a compiere atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

CAPITOLO 17 - REATO DI FRODE SPORTIVA E NEL GIOCO D'AZZARDO

17.1 *Tipologia di reati*

Si descrivono brevemente qui di seguito le singole fattispecie contemplate nel D. Lgs. 231/2001 all'art. 25-quaterdecies:

Art. 1 L. 401 del 13 dicembre 1989 - Frode in competizioni sportive

“Chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo, è punito con la reclusione da un mese ad un anno e con la multa da lire cinquecentomila a lire due milioni. Nei casi di lieve entità si applica la sola pena della multa.

Le stesse pene si applicano al partecipante alla competizione che accetta il denaro o altra utilità o vantaggio, o ne accoglie la promessa.

Se il risultato della competizione è influente ai fini dello svolgimento di concorsi pronostici e scommesse regolarmente esercitati, i fatti di cui ai commi 1 e 2 sono puniti con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni.”

*Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata **NON applicabile** a GREEN REMEDIES S.p.A.*

Art. 4 L. 401 del 13 dicembre 1989 - Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa

“Chiunque esercita abusivamente l'organizzazione del giuoco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Alla stessa pena soggiace chi comunque organizza scommesse o concorsi pronostici su attività sportive gestite dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle organizzazioni da esso dipendenti o dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE). Chiunque abusivamente esercita l'organizzazione di

pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e giochi di abilità è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore a lire un milione. Le stesse sanzioni si applicano a chiunque venda sul territorio nazionale, senza autorizzazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte di Stati esteri, nonché a chiunque partecipi a tali operazioni mediante la raccolta di prenotazioni di giocate e l'accreditamento delle relative vincite e la promozione e la pubblicità effettuate con qualunque mezzo di diffusione.

Quando si tratta di concorsi, giochi o scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, e fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, chiunque in qualsiasi modo dà pubblicità al loro esercizio è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire centomila a lire un milione. La stessa sanzione si applica a chiunque, in qualsiasi modo, dà pubblicità in Italia a giochi, scommesse e lotterie, da chiunque accettate all'estero.

Chiunque partecipa a concorsi, giochi, scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire centomila a lire un milione.

Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai giochi d'azzardo esercitati a mezzo degli apparecchi vietati dall'articolo 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dalla legge 20 maggio 1965, n. 507, e come da ultimo modificato dall'articolo 1 della legge 17 dicembre 1986, n. 904.

Le sanzioni di cui al presente articolo sono applicate a chiunque, privo di concessione, autorizzazione o licenza ai sensi dell'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, svolga in Italia qualsiasi attività organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque favorire l'accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettate in Italia o all'estero.

Fermi restando i poteri attribuiti al Ministero delle finanze dall'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ed in applicazione dell'articolo 3, comma 228 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le sanzioni di cui al presente articolo si applicano a chiunque effettui la raccolta o la prenotazione di giocate del lotto, di concorsi pronostici o di scommesse per via telefonica o telematica, ove sprovvisto di apposita autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato all'uso di tali mezzi per la predetta raccolta o prenotazione."

*Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata **NON applicabile** a GREEN REMEDIES S.p.A.*



17.2 *Attività sensibili*

Le attività sensibili, svolte da GREEN REMEDIES S.p.A. in riferimento ai reati sopra menzionati, sono:

- Iniziative di beneficenza o sponsorizzazioni;
- Attività o eventi aziendali ricreativi per il personale;
- Utilizzo dei locali aziendali di uso comune.

17.3 *Procedure specifiche*

L'esame del complesso delle attività aziendali ha condotto a escludere la possibilità di commissione dei reati rientranti nella tipologia di cui sopra.

A tale riguardo, comunque, il Consiglio d'Amministrazione e/o l'Amministratore Delegato di GREEN REMEDIES S.p.A. provvederà a effettuare le opportune valutazioni circa l'eventuale estensione del sopra descritto *risk assessment* e il conseguente aggiornamento del Modello.

È fatto, comunque, espresso divieto a carico degli Organi Sociali di GREEN REMEDIES S.p.A., dei dipendenti, dei consulenti, dei partner, delle società di service e delle partecipate di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che integrino fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate dal D. Lgs. 231/2001 e di non rispettare i principi e le procedure previste da GREEN REMEDIES S.p.A.

CAPITOLO 18 - REATI TRIBUTARI

18.1 Tipologia di reati

Trattasi di reati richiamati dall'art. **25-quinquiesdecies** del Decreto, che contempla le fattispecie qui di seguito descritte.

Art. 2, D.lg. n. 74/2000 - Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

“È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro 100.000, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni”.

*Tale ipotesi di reato è **potenzialmente configurabile** in GREEN REMEDIES S.p.A.*

Art. 3, D.lg. n. 74/2000 - Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici

“Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora

l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali."

*Tale ipotesi di reato è **potenzialmente configurabile** in GREEN REMEDIES S.p.A.*

Art. 4, D.lg. n. 74/2000 - Dichiarazione infedele

"Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro 100.000;

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni.

Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b)."

*Tale ipotesi di reato è **potenzialmente configurabile** in GREEN REMEDIES S.p.A.*

Art. 5, D.lg. n. 74/2000 - Omessa dichiarazione

“È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.

È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.

Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.”

*Tale ipotesi di reato è **potenzialmente configurabile** in GREEN REMEDIES S.p.A.*

Art. 8, D.lg. n. 74/2000 - Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

“È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro 100.000, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.”

*Tale ipotesi di reato è **potenzialmente configurabile** in GREEN REMEDIES S.p.A.*

Art. 10, D.lg. n. 74/2000 - Occultamento o distruzione di documenti contabili

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.”

*Tale ipotesi di reato è **potenzialmente configurabile** in GREEN REMEDIES S.p.A.*

Art. 10-quater, D.lg. n. 74/2000 - Indebita compensazione

“È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.

È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.”

*Tale ipotesi di reato è **potenzialmente configurabile** in GREEN REMEDIES S.p.A.*

Art. 11, D.lg. n. 74/2000 - Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte

“È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.”

*Tale ipotesi di reato è **potenzialmente configurabile** in GREEN REMEDIES S.p.A.*

18.2 Attività sensibili

Con riferimento a tali fattispecie di reato sono state riscontrate le seguenti attività sensibili:

- Rilevazione, registrazione e rappresentazione dell'attività di impresa nelle scritture contabili, nelle relazioni, nei bilanci e in altri documenti;
- Gestione della contabilità ordinaria e del servizio amministrativo;

- Gestione della fatturazione attiva;
- Gestione oneri deducibili;
- Gestione IVA;
- Gestione degli adempimenti dichiarativi periodici e calcolo imposte – IRES;
- Gestione degli adempimenti fiscali, tributari e di sostituto d'imposta;
- Comunicazione informative ad Agenzia delle Entrate;
- Processo Contabile e consulenze e prestazioni professionali del commercialista e/o del revisore dei conti;
- Processo acquisti;
- Selezione e contrattualizzazione dei rapporti con fornitori di beni, inclusa la gestione tecnica ed amministrativa;
- Selezione e contrattualizzazione dei rapporti con i fornitori di servizi (incluse le consulenze), inclusa la gestione tecnica e amministrativa;
- Gestione del magazzino (entrata e uscita merci, gestione conte e rettifiche inventariali, gestione magazzini conto terzi, valorizzazione del magazzino);
- Gestione dei resi e distruzione, smaltimento o cessione gratuita di beni e materiali di produzione (es. scarti, resi);
- Gestione della logistica (spedizione e consegna dei beni);
- Gestione degli adempimenti doganali;
- Gestione delle risorse finanziarie (incassi e pagamenti) e gestione del credito;
- Gestione della fiscalità diretta e indiretta (incluso il calcolo dell'obbligazione tributaria e predisposizione e presentazione delle Dichiarazioni Fiscali);
- Gestione delle operazioni sul capitale sociale (gestione dei conferimenti, degli utili, delle riserve, operazioni sulle partecipazioni e sul capitale, ecc.) e operazioni straordinarie;
- Tenuta e custodia della documentazione obbligatoria e delle scritture contabili;
- Gestione delle trasferte, delle note spese e delle spese di rappresentanza;
- Gestione dei beni strumentali/utilità aziendali.

18.3 Procedure specifiche

È fatto espresso divieto a carico degli Organi Sociali di GREEN REMEDIES S.p.A., dei dipendenti, dei consulenti, dei partner, delle società di service di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che

integrino fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate dal D. Lgs. 231/2001, e in particolare di:

- Violare i principi e le procedure aziendali;
- Rappresentare in contabilità - o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali - dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- Registrare in contabilità operazioni a valori non corretti rispetto alla documentazione di riferimento, oppure a fronte di transazioni inesistenti in tutto o in parte, o senza un'adeguata documentazione di supporto che ne consenta in primis una corretta rilevazione contabile e successivamente una ricostruzione accurata;
- Omettere dati ed informazioni previsti dalla normativa vigente o dalle procedure interne sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società e delle sue controllate;
- Restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale previsti dalla legge;
- Ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;
- Ripartire riserve nei casi in cui ciò non è consentito dalla legge;
- Effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno;
- Porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti ed informazioni da questi richiesti, ovvero fornendo documenti ed informazioni incompleti, non chiari o fuorvianti, o che comunque ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo e di revisione da parte del collegio sindacale o della società di revisione.

È fatto espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di realizzare la/le/un/il/i:

- Predisposizione adeguate procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio di esercizio, nonché di ogni altra comunicazione di carattere finanziario, nel rispetto dei principi civilistici e fiscali vigenti;
- Identificazione dei dati e delle notizie che ciascuna funzione o unità organizzativa deve fornire, i criteri contabili per l'elaborazione dei dati e la tempistica per la loro trasmissione alla funzione responsabile;
- Previsione di istruzioni rivolte alle unità organizzative che indichino dati e notizie da fornire alla funzione preposta alla redazione del bilancio per le chiusure periodiche;

- Mappatura a sistema dei conti ed i relativi saldi del bilancio di verifica per la corretta riconduzione dei saldi ai conti del bilancio di esercizio;
- Registrazioni contabili riferite ad un esercizio, come effettuabili solo nei periodi di contabilizzazione aperti;
- Sistema che non consente la duplicazione dei numeri delle registrazioni contabili e trasparenza del processo contabile;
- Mantenimento di una condotta improntata ai principi di correttezza, trasparenza e collaborazione nello svolgimento delle procedure volte alla formazione del bilancio, delle situazioni contabili periodiche e delle comunicazioni sociali in generale;
- Controlli trimestrali da parte della Società di Revisione incaricata del controllo contabile;
- Previsione della rilevazione, trasmissione e aggregazione delle informazioni contabili finalizzate alla predisposizione di comunicazioni sociali tramite sistema informatico, in modo che sia sempre garantita la tracciabilità dei singoli passaggi del processo di formazione dei dati e l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati a sistema;
- Sistema di monitoraggio e controllo del rischio fiscale afferente ai processi aziendali e di business e dei contenziosi fiscali;
- Fornitura di informazioni veritiere ed appropriate sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- Trasparenza nel processo acquisti.

CAPITOLO 19 - REATI DI CONTRABBANDO

19.1 *Tipologia di reati*

Si descrivono brevemente qui di seguito le singole fattispecie previste dal decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 TULD (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia Doganale) e contemplate nel D. Lgs. 231/2001 all'art. 25-sexiesdecies:

Art. 282 TULD - Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali

“È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque:

- a) introduce merci estere attraverso il confine di terra in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti a norma dell'articolo 16;*
- b) scarica o deposita merci estere nello spazio intermedio tra la frontiera e la più vicina dogana;*
- c) è sorpreso con merci estere nascoste sulla persona o nei bagagli o nei colli o nelle suppellettili o fra merci di altro genere od in qualunque mezzo di trasporto, per sottrarle alla visita doganale;*
- d) asporta merci dagli spazi doganali senza aver pagato i diritti dovuti o senza averne garantito il pagamento, salvo quanto previsto nell'art. 90;*
- e) porta fuori del territorio doganale, nelle condizioni previste nelle lettere precedenti, merci nazionali o nazionalizzate soggette a diritti di confine;*
- f) detiene merci estere, quando ricorrano le circostanze previste nel secondo comma dell'art. 25 per il delitto di contrabbando”.*

*Tale ipotesi di reato è **potenzialmente configurabile** in GREEN REMEDIES S.p.A.*

Art. 283 TULD - Contrabbando del movimento delle merci nei laghi di confine

“È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il capitano:

- a) che introduce attraverso il lago Maggiore o il lago di Lugano nei bacini di Porlezza, merci estere senza presentarle ad una delle dogane nazionali più vicine al confine, salva l'eccezione prevista nel terzo comma dell'articolo 102;*

b) che, senza il permesso della dogana, trasportando merci estere con navi nei tratti del lago di Lugano in cui non sono dogane, rasenta le sponde nazionali opposte a quelle estere o getta l'ancora o sta alla cappa ovvero comunque si mette in comunicazione con il territorio doganale dello Stato, in modo che sia agevole lo sbarco o l'imbarco delle merci stesse, salvo casi di forza maggiore. Con la stessa pena è punito chiunque nasconde nella nave merci estere allo scopo di sottrarle alla visita doganale."

*Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata **NON applicabile** a GREEN REMEDIES S.p.A.*

Art. 284 TULD - Contrabbando nel movimento marittimo delle merci

"È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il capitano:

a) che senza il permesso della dogana, trasportando merci estere con navi, rasenta il lido del mare o getta l'ancora o sta alla cappa in prossimità del lido stesso, salvo casi di forza maggiore;

b) che, trasportando merci estere, approda in luoghi dove non sono dogane, ovvero sbarca o trasborda le merci stesse in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti a norma dell'art. 16, salvi i casi di forza maggiore;

c) che trasporta senza manifesto merci estere con nave di stazza netta non superiore a duecento tonnellate, nei casi in cui il manifesto è prescritto;

d) che al momento della partenza della nave non ha a bordo le merci estere o le merci nazionali in esportazione con restituzione di diritti che vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto e gli altri documenti doganali;

e) che trasporta merci estere da una dogana all'altra, con nave di stazza netta non superiore a cinquanta tonnellate, senza la relativa bolletta di cauzione;

f) che ha imbarcato merci estere in uscita dal territorio doganale su nave di stazza non superiore a cinquanta tonnellate, salvo quanto previsto nell'art. 254 per l'imbarco di provviste di bordo. Con la stessa pena è punito chiunque nasconde nella nave merci estere allo scopo di sottrarle alla visita doganale."

*Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata **NON applicabile** a GREEN REMEDIES S.p.A.*

Art. 285 TULD - Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea

"È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il comandante di aeromobile:

a) che trasporta merci estere nel territorio dello Stato senza essere munito del manifesto, quanto questo è prescritto;

b) che al momento della partenza dell'aeromobile non ha a bordo le merci estere, le quali vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto e gli altri documenti doganali;

c) che asporta merci dai luoghi di approdo dell'aeromobile senza il compimento delle prescritte operazioni doganali;

d) che, atterrando fuori da un aeroporto doganale, omette di denunciare, entro il più breve termine, l'atterraggio alle Autorità indicate dall'art. 114. In tali casi è considerato introdotto in contrabbando nel territorio doganale, oltre il carico, anche l'aeromobile. Con la stessa pena è punito chiunque da un aeromobile in volo getta nel territorio doganale merci estere, ovvero le nasconde nell'aeromobile stesso allo scopo di sottrarle alla visita doganale. Le pene sopraindicate si applicano indipendentemente da quelle comminate per il medesimo fatto dalle leggi speciali sulla navigazione aerea, in quanto non riguardino la materia doganale”.

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata **NON applicabile** a GREEN REMEDIES S.p.A.

Art. 286 TULD - Contrabbando nelle zone extra-doganali

“È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque nei territori extra doganali indicati nell'art. 2, costituisce depositi non permessi di merci estere soggette a diritti di confine, o li costituisce in misura superiore a quella consentita.”

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata **NON applicabile** a GREEN REMEDIES S.p.A.

Art. 287 TULD - Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali

“È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque da', in tutto o in parte, a merci estere importate in franchigia e con riduzione dei diritti stessi una destinazione od uso diverso da quello per il quale fu concessa la franchigia o la riduzione, salvo quanto previsto nell'art. 140.”

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata **NON applicabile** a GREEN REMEDIES S.p.A.

Art. 288 TULD - Contrabbando nei depositi doganali

“Il concessionario di un magazzino doganale di proprietà privata, che vi detiene merci estere per le quali non vi è stata la prescritta dichiarazione d'introduzione o che non risultano assunte in carico nei registri di deposito, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti.”

*Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata **NON applicabile** a GREEN REMEDIES S.p.A.*

Art. 289 TULD - Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione

“È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque introduce nello Stato merci estere in sostituzione di merci nazionali o nazionalizzate spedite in cabotaggio od in circolazione.”

*Tale ipotesi di reato è **potenzialmente configurabile** in GREEN REMEDIES S.p.A.*

Art. 290 TULD - Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti

“Chiunque usa mezzi fraudolenti allo scopo di ottenere indebita restituzione di diritti stabiliti per l'importazione delle materie prime impiegate nella fabbricazione di merci nazionali che si esportano, è punito con la multa non minore di due volte l'ammontare dei diritti che indebitamente ha riscosso o tentava di riscuotere, e non maggiore del decuplo di essi.”

*Tale ipotesi di reato è **potenzialmente configurabile** in GREEN REMEDIES S.p.A.*

Art. 291 TULD - Contrabbando nell'importazione o esportazione temporanea

“Chiunque nelle operazioni di importazione o di esportazione temporanea o nelle operazioni di riesportazione e di reimportazione, allo scopo di sottrarre merci al pagamento di diritti che sarebbero dovuti, sottopone le merci stesse a manipolazioni artificiose ovvero usa altri mezzi fraudolenti, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte l'ammontare dei diritti evasi o che tentava di evadere.”

*Tale ipotesi di reato è **potenzialmente configurabile** in GREEN REMEDIES S.p.A.*

Art. 291-bis TULD - Contrabbando di tabacchi lavorati esteri

“Chiunque introduce, vende, trasporta, acquista o detiene nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato estero di contrabbando superiore a dieci chilogrammi convenzionali è punito con la multa di lire diecimila per ogni grammo convenzionale di prodotto, come definito dall'articolo 9 della legge 7 marzo 1985, n.76, e con la reclusione da due a cinque anni.

I fatti previsti dal comma 1, quando hanno ad oggetto un quantitativo di tabacco lavorato estero fino a dieci chilogrammi convenzionali, sono puniti con la multa di lire diecimila per ogni grammo convenzionale di prodotto e comunque in misura non inferiore a lire 1 milione”.

*Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata **NON applicabile** a GREEN REMEDIES S.p.A.*

Art. 291-ter TULD - Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri

“Se i fatti previsti dall'articolo 291-bis sono commessi adoperando mezzi di trasporto appartenenti a persone estranee al reato, la pena è aumentata.

Nelle ipotesi previste dall'articolo 291-bis, si applica la multa di lire cinquantamila per ogni grammo convenzionale di prodotto e la reclusione da tre a sette anni, quando:

a) nel commettere il reato o nei comportamenti diretti ad assicurare il prezzo, il prodotto, il profitto o l'impunità del reato, il colpevole faccia uso delle armi o si accerti averle possedute nell'esecuzione del reato;

b) nel commettere il reato o immediatamente dopo l'autore è sorpreso insieme a due o più persone in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia;

c) il fatto è connesso con altro reato contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione;

d) nel commettere il reato l'autore ha utilizzato mezzi di trasporto, che, rispetto alle caratteristiche omologate, presentano alterazioni o modifiche idonee ad ostacolare l'intervento degli organi di polizia ovvero a provocare pericolo per la pubblica incolumità;

e) nel commettere il reato l'autore ha utilizzato società di persone o di capitali ovvero si è avvalso di disponibilità finanziarie in qualsiasi modo costituite in Stati che non hanno ratificato la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Strasburgo l'8 novembre 1990, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 9 agosto 1993, n. 328, e che comunque non hanno stipulato e ratificato convenzioni di assistenza giudiziaria con l'Italia aventi ad oggetto il delitto di contrabbando.

La circostanza attenuante prevista dall'articolo 62-bis del codice penale, se concorre con le circostanze aggravanti di cui alle lettere a) e d) del comma 2 del presente articolo, non può essere ritenuta equivalente o prevalente rispetto a esse e la diminuzione di pena si opera sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti."

*Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata **NON applicabile** a GREEN REMEDIES S.p.A.*

Art. 291-quater TULD - Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri

"Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 291-bis, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni.

Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dalle lettere d) od e) del comma 2 dell'articolo 291-ter, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Le pene previste dagli articoli 291-bis, 291-ter e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per la individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti."

*Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata **NON applicabile** a GREEN REMEDIES S.p.A.*

Art. 292 TULD - Altri casi di contrabbando

“Chiunque, fuori dei casi preveduti negli articoli precedenti, sottrae merci al pagamento dei diritti di confine dovuti, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti medesimi.”

*Tale ipotesi di reato è **potenzialmente configurabile** in GREEN REMEDIES S.p.A.*

19.2 Attività sensibili

Con riferimento a tali fattispecie di reato sono state riscontrate le seguenti attività sensibili:

- Controllo del magazzino e della logistica;
- Gestione degli scambi commerciali;
- Gestione della ricezione di merce e delle spedizioni;
- Gestione degli adempimenti e dei dazi doganali;
- Gestione della distribuzione;
- Gestione dei trasporti.

19.3 Procedure specifiche

È fatto espresso divieto a carico degli Organi Sociali di GREEN REMEDIES S.p.A., dei dipendenti, dei consulenti, dei partner, delle società di service e delle partecipate di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che integrino fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate dal D. Lgs. 231/2001.

È fatto espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

- Rispettare i principi e le procedure previste da GREEN REMEDIES S.p.A.;
- Attuare e rispettare un sistema di controllo che si fonda sull'esistenza di disposizioni aziendali e/o procedure formalizzate idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante;
- Tracciare e verificare l'effettività dello scambio di merci (in ingresso e uscita), mediante registrazione di ogni operazione inerente un'attività sensibile ex ante e verifica ex post, anche tramite appositi supporti documentali che diano conferma dell'avvenuto scambio;

GREEN REMEDIES S.P.A.



- Verificare la correttezza relativa alla documentazione attestante la provenienza e l'autenticità dei prodotti.

CAPITOLO 20 - DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE

Fattispecie di reato presupposto introdotte con la l. 9 marzo 2022, n. 22 all'art. 25 septiesdecies del d.lgs. n. 231/2001.

Si tratta dei reati previsti dall'art. 518-novies c.p. relativo all'alienazione in maniera non autorizzata di beni culturali.

Si tratta dei reati previsti dagli artt. 518-ter, 518-decies, 518-undecies c.p., relativi all'appropriazione indebita, importazione, uscita, esportazione illecita di beni culturali.

Si tratta dei reati previsti dagli artt. 518-duodecies e 518-quaterdecies c.p., relativi alla distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici e alla contraffazione di opere d'arte.

Si tratta dei reati previsti dagli artt. 518-bis, 518-quater e 518-octies c.p., relativi al furto e ricettazione di beni culturali, oltre che di falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali.

*Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tali ipotesi di reato possano ragionevolmente essere considerate **NON applicabili** a GREEN REMEDIES S.p.A.*

CAPITOLO 21 - RICICLAGGIO DI BENI CULTURALI E DEVASTAZIONE E SACCHEGGIO DI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI

Fattispecie di reato presupposto introdotte con la l. 9 marzo 2022, n. 22 all'art. 25 septiesdecies del d.lgs. n. 231/2001.

Si tratta dei reati previsti dagli artt. 518-sexies e 518-terdecies, relativi al riciclaggio di beni culturali e di devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici.

*Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tali ipotesi di reato possano ragionevolmente essere considerate **NON applicabili** a GREEN REMEDIES S.p.A.*